

## COMUNE DI SORDEVOLO

### TITOLO 01

#### DISPOSIZIONI GENERALI

##### CAPO 01

#### DISPOSIZIONI GENERALI

##### ART. 01

#### AUTONOMIA

01. IL COMUNE DI SORDEVOLO E' ENTE LOCALE DOTATO DI PERSONALITA' GIURIDICA. E' AUTONOMO NEI LIMITI STABILITI DALLA COSTITUZIONE ITALIANA E DALLE LEGGI DELLA REPUBBLICA.

02. ISPIRA LA PROPRIA ATTIVITA' AI PRINCIPI SANCITI DALLO STATUTO DELLA REGIONE PIEMONTE.

03. IL COMUNE DI SORDEVOLO FA PARTE, AI SENSI DELLA LEGGE 03 DICEMBRE 1971 , NUMERO 1102 E LEGGE REGIONALE 11 AGOSTO 1973 , NUMERO 17 , DELLA COMUNITA' MONTANA ALTA VALLE ELVO.

04. IL COMUNE DI SORDEVOLO SI RICONOSCE STORICO EREDE DELLA COMUNITA' DOTATASI DI PROPRIO STATUTO NELL' ANNO 1574 E APPROVATO CON DECRETO DEL DUCA EMANUELE FILIBERTO DI SAVOIA IL 23 AGOSTO 1574 .

##### ART. 02

#### STEMMA E GONFALONE

01. IL COMUNE HA COME SUO SEGNO DISTINTIVO LO STEMMA CIVICO. ARALDICAMENTE COSI' DESCRITTO: DI ROSSO ALLA CROCE D' ARGENTO CONSEGNAmento DI CARLO EMANUELE 01 ALLA COMUNITA' NELL' ANNO 1614 . LO STEMMA E' RIPRODOTTO SUL GONFALONE E SUL BOLLO DEL COMUNE.

02. IL COMUNE FA USO, NELLE CERIMONIE UFFICIALI E NELLE ALTRE PUBBLICHE RICORRENZE, DEL GONFALONE CHE E' DI TALE FOGGIA: DRAPPO PARTITO DI ROSSO E DI BIANCO CON STEMMA CENTRALE E FRONDE DI ALLORO E DI QUERCIA INTRECCIATE. NELL' USO DEL GONFALONE SI OSSERVANO LE NORME DEL D.P.C.M 03 GIUGNO 1986 .

03. L' USO E LA RIPRODUZIONE DI TALI SIMBOLI PER FINI NON ISTITUZIONALI, SONO VIETATI.

##### ART. 03

#### TERRITORIO

01. IL COMUNE DI SORDEVOLO COMPRENDE LA PARTE DEL SUOLO NAZIONALE DELIMITATO CON IL PIANO TOPOGRAFICO, AI SENSI DELL' ARTT. 09 DELLA LEGGE 24 DICEMBRE 1954 , NUMERO 1228 , APPROVATO DALL' ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA.

02. IL COMUNE RICONOSCE AD OGNI EFFETTO LE CARATTERISTICHE MONTANE DI TUTTO IL SUO TERRITORIO FACENTE PARTE DELLA COMUNITA' MONTANA MONTANA ALTA VALLE ELVO ISTITUITA CON LEGGE REGIONALE NUMERO 17 DELL' 11 AGOSTO 1973 .

03. LE MODIFICAZIONI AL TERRITORIO COMUNALE SONO APPORTATE CON LEGGE REGIONALE AI SENSI DELL' ARTT. 133 COSTITUZIONE PREVIO REFERENDUM DELLA POPOLAZIONE DEL COMUNE.

##### ART. 04

#### FUNZIONI DEL COMUNE

01. IL COMUNE RAPPRESENTA LA PROPRIA COMUNITA', NE CURA GLI INTERESSI E

NE PROMUOVE LO SVILUPPO.

02. IL COMUNE, TITOLARE DI FUNZIONI PROPRIE, ESERCITA ALTRESI', SECONDO LE LEGGI STATALI E REGIONALI, LE FUNZIONI ATTRIBUITE O DELEGATE DALLO STATO E DALLA REGIONE. NONCHE' DAGLI ALTRI ENTI LOCALI DI CUI FA PARTE, CONCORRENDO ALLA DETERMINAZIONE DEGLI OBIETTIVI CONTENUTI NEI PIANI E PROGRAMMI DA QUESTI PREDISPOSTI E PROVVEDENDO ALLA LORO ATTUAZIONE.

03. OBIETTIVI PREMINENTI DEL COMUNE SONO: LO SVILUPPO ECONOMICO E SOCIALE FINALIZZATO ALL'AFFERMAZIONE DEI VALORI UMANI ED AL SODDISFACIMENTO DEI BISOGNI COLLETTIVI, LA PROMOZIONE DELLE CONDIZIONI PER RENDERE EFFETTIVI I DIRITTI DI TUTTI I CITTADINI.

CAPO 02

FUNZIONI DEL COMUNE

ART. 05

FUNZIONI DEL COMUNE NEL SETTORE DELLA SANITA' ED ASSISTENZA

01. IL COMUNE CONCORRE A GARANTIRE, NELL'AMBITO DELLE SUE COMPETENZE, IL DIRITTO ALLA SALUTE: ATTIVA IDONEI STRUMENTI, ANCHE DI PREVENZIONE, PER RENDERLO EFFETTIVO, CON PARTICOLARE RIGUARDO ALLA TUTELA DELLA SALUBRITA' E DELLA SICUREZZA DELL'AMBIENTE E DEL POSTO DI LAVORO, ALLA TUTELA DELLA MATERNITA' E DELLA PRIMA INFANZIA.

02. IL COMUNE CONCORRE ALL'ATTUAZIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SOCIALE, CON SPECIALE RIFERIMENTO AGLI ANZIANI, AI MINORI, AGLI INABILI ED INVALIDI, AL FINE DEL LORO INSERIMENTO SOCIALE. ESERCITA CON LE PROPRIE DELEGAZIONI O I COMPONENTI DI PROPRIA NOMINA LA TUTELA E LA SALVAGUARDIA DEGLI INTERESSI PRIORITARI DEI PROPRI CITTADINI NELL'AMBITO DEGLI ENTI E DELLE ISTITUZIONI LOCALI.

03. NEI CASI E CON LE MODALITA' PREVISTI DAL REGOLAMENTO E NELL'AMBITO DELLE COMPETENZE E DEI LIMITI PREVISTI DALLA LEGGE, IL COMUNE EROGA CONTRIBUTI E/O CONCEDE FACILITAZIONI A SOGGETTI IN DISAGIATE CONDIZIONI ECONOMICO-SOCIALI ED ALLE ASSOCIAZIONI ED ENTI DI VOLONTARIATO.

ART. 06

TUTELA DEL PATRIMONIO NATURALE, STORICO, CULTURALE ED ARTISTICO

01. IL COMUNE PROMUOVE LE MISURE NECESSARIE A CONSERVARE E DIFENDERE L'AMBIENTE, ATTUANDO INIZIATIVE PER LA DIFESA DEL SUOLO E DEL SOTTOSUOLO E PER ELIMINARE LE CAUSE E LO STATO DI INQUINAMENTO ATMOSFERICO, ACUSTICO E DELLE ACQUE.

02. IL COMUNE TUTELA IL PATRIMONIO PAESAGGISTICO, STORICO, ARTISTICO E CULTURALE, ANCHE NELLE PROPRIE ESPRESSIONI DI LINGUA, COSTUME E TRADIZIONI LOCALI, SIA GARANTENDONE IL GODIMENTO DA PARTE DELLA COLLETTIVITA' E DEI SINGOLI CHE PROMUOVENDONE LO SVILUPPO.

03. POSSONO ESSERE ISTITUITE, DAL COMPETENTE ORGANO COMUNALE, COMMISSIONI CONSULTIVE CON LA PARTECIPAZIONE DI CITTADINI, ELETTORI DEL COMUNE, ED ESPERTI NELLE RISPETTIVE MATERIE.

04. PER IL RAGGIUNGIMENTO DI TALI FINALITA' IL COMUNE FAVORISCE L'ISTITUZIONE E L'ATTIVITA' DI ENTI, ORGANISMI ED ASSOCIAZIONI, PROMUOVE LA CREAZIONE DI IDONEE STRUTTURE, SERVIZI ED IMPIANTI E NE

ASSICURA L'ACCESSO AI CITTADINI SINGOLI O ASSOCIATI.

05. IL COMUNE DI SORDEVOLO, IN PARTICOLARE, ESERCITA UNA SPECIFICA FUNZIONE DI SOSTEGNO ALLE STORICHE SACRE RAPPRESENTAZIONI DELLA PASSIONE.

06. NEI CASI E CON LE MODALITA' PREVISTI DA APPOSITO REGOLAMENTO IL COMUNE CONTRIBUISCE ANCHE FINANZIARIAMENTE ALLO SVOLGIMENTO DI SPETTACOLI E MANIFESTAZIONI CULTURALI ORGANIZZATI DAGLI ENTI, ORGANISMI ED ASSOCIAZIONI DI CUI AL 04 COMMA.

ART. 07

PROMOZIONE DELLE ATTIVITA' RICREATIVE E SPORTIVE

01. IL COMUNE PROMUOVE LA DIFFUSIONE DELLO SPORT QUALE STRUMENTO DI AGGREGAZIONE SOCIALE, DI SVILUPPO DELLA PERSONA E DI CONSERVAZIONE DELL'EFFICIENZA FISICA CON IDONEE INIZIATIVE.

ART. 08

FUNZIONI DEL COMUNE PER L'ESERCIZIO DEL DIRITTO ALLO STUDIO

01. IL COMUNE SVOLGE LE FUNZIONI RELATIVE ALL'ESERCIZIO DEL DIRITTO ALLO STUDIO CONCERNENTI LE STRUTTURE, I SERVIZI E LE ATTIVITA' DESTINATE A FACILITARE L'ASSOLVIMENTO DELL'OBBLIGO SCOLASTICO, NONCHE' LA PROSECUZIONE DEGLI STUDI PER GLI STUDENTI CAPACI E MERITEVOLI ANCORCHE' PRIVI DI MEZZI.

02. L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI CUI AL PRECEDENTE COMMA DEVE SVOLGERSI SECONDO LE MODALITA' PREVISTE DA APPOSITI REGOLAMENTO COMUNALI.

ART. 09

FUNZIONI DEL COMUNE NEL SETTORE DELLO SVILUPPO ECONOMICO

01. IL COMUNE PIANIFICA LA LOCALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' INDUSTRIALI E L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' COMMERCIALI, FAVORISCE L'ORGANIZZAZIONE RAZIONALE DELL'APPARATO DISTRIBUTIVO AL FINE DI GARANTIRE LA MIGLIORE FUNZIONALITA' E PRODUTTIVITA' DEL SERVIZIO DA RENDERE AL CONSUMATORE.

02. TUTELA E PROMUOVE LO SVILUPPO DELL'ARTIGIANATO, DELL'AGRICOLTURA, DEL TURISMO E DEL COMMERCIO: ADOTTA INIZIATIVE ATTE A PROMUOVERE L'ATTIVITA' E NE FAVORISCE L'ASSOCIAZIONISMO AL FINE DI CONSENTIRE UNA PIU' VASTA COLLOCAZIONE DEI PRODOTTI ED UNA PIU' EQUA REMUNERAZIONE DEL LAVORO.

ART. 10

ASSETTO ED UTILIZZAZIONE DEL TERRITORIO

01. IL COMUNE PROMUOVE ED ATTUA UN ORGANICO ASSETTO DEL TERRITORIO, NEL QUADRO DI UN PROGRAMMATICO SVILUPPO DEGLI INSEDIAMENTI RESIDENZIALI, DELLE INFRASTRUTTURE SOCIALI E DELLE ATTIVITA' ECONOMICHE.

02. PROMUOVE IL PROPRIO INSERIMENTO NEL SISTEMA DEI PUBBLICI TRASPORTI.

ART. 11

GIUSTIZIA

01. IN ORDINE ALLA FUNZIONE GIURISDIZIONALE IL COMUNE ESERCITA LE ATTRIBUZIONI PREVISTE DALLA LEGGE. IN PARTICOLARE PROVVEDE:  
A) AL FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO DI CONCILIAZIONE;  
B) ALLA FORMAZIONE DEGLI ELENCHI DEI GIUDICI POPOLARI DELLE CORTI DI ASSISE E DELLE CORTI D'ASSISE DI APPELLO.

ART. 12  
CULTO

01. IL COMUNE CONCORRE. NEI LIMITI DELLE DISPONIBILITA' DI BILANCIO, ALLE SPESE NECESSARIE ALLA CONSERVAZIONE DEGLI EDIFICI ADIBITI AL CULTO, SECONDO I DISPOSTI DI LEGGE IN MATERIA.

ART. 13  
SERVIZI DEL COMUNE

01. COMUNE GESTISCE SERVIZI PROPRI AI SENSI DEL CAPO 01 , TITOLO 03 DEL PRESENTE STATUTO.  
02. IL COMUNE GESTISCE I SERVIZI ELETTORALI, DI ANAGRAFE, STATO CIVILE, DI STATISTICA E DI LEVA MILITARE. LE FUNZIONI RELATIVE A QUESTI SERVIZI SONO ESERCITATE DAL SINDACO, QUALE UFFICIALE DEL GOVERNO.  
03. IL COMUNE ESERCITA, ALTRESI', LE ULTERIORI FUNZIONI AMMINISTRATIVE PER SERVIZI DI COMPETENZA STATALE CHE GLI VENGONO AFFIDATE DALLA LEGGE, SECONDO LA QUALE SARANNO REGOLATI I RELATIVI RAPPORTI FINANZIARI PER ASSICURARNE LE RISORSE NECESSARIE.  
04. IL COMUNE ESERCITA LE FUNZIONI AMMINISTRATIVE DELEGATE DALLA REGIONE, ENTE A CUI RICONOSCE POTERI DI INDIRIZZO, DI COORDINAMENTO E DI CONTROLLO. A TAL FINE METTE A DISPOSIZIONE DELLA REGIONE I PROPRI UFFICI.

ART. 14  
ALBO PRETORIO

01. IL COMUNE HA UN ALBO PRETORIO PER LA PUBBLICAZIONE DELLE DELIBERAZIONI, DELLE ORDINANZE, DEI MANIFESTI E DEGLI ATTI CHE DEVONO ESSERE PORTATI A CONOSCENZA DEL PUBBLICO.  
02. IL SEGRETARIO COMUNALE O UN IMPIEGATO DALLO STESSO DELEGATO E' RESPONSABILE DELLE AFFISSIONI.

TITOLO 02  
ORDINAMENTO ISTITUZIONALE DEL COMUNE  
CAPO 01  
ORGANI ISTITUZIONALI

ART. 15  
ORGANI

01. SONO ORGANI DEL COMUNE IL CONSIGLIO, LA GIUNTA ED IL SINDACO.

CAPO 02  
CONSIGLIO COMUNALE  
ART. 16

## ELEZIONE E COMPOSIZIONE

01. LE NORME RELATIVE ALLA COMPOSIZIONE, ALL'ELEZIONE, ALLE CAUSE DI INELEGGIBILITA' ED INCOMPATIBILITA' DEI CONSIGLIERI SONO STABILITE DALLA LEGGE.

### ART. 17

#### DURATA IN CARICA

01. LA DURATA IN CARICA DEL CONSIGLIO E' STABILITA DALLA LEGGE.

02. IL CONSIGLIO RIMANE IN CARICA SINO ALL'ELEZIONE DEL NUOVO, LIMITANDOSI, DOPO LA PUBBLICAZIONE DEL DECRETO DI INDIZIONE DEI COMIZI ELETTORALI, AD ADOTTARE GLI ATTI URGENTI ED IMPROPROROGABILI.

### ART. 18

#### CONSIGLIERI COMUNALI

01. I CONSIGLIERI COMUNALI RAPPRESENTANO L'INTERA COMUNITA' SENZA VINCOLO DI MANDATO.

02. I CONSIGLIERI ENTRANO IN CARICA ALL'ATTO DELLA PROCLAMAZIONE OVVERO, IN CASO DI SURROGAZIONE, NON APPENA ADOTTATA DAL CONSIGLIO LA RELATIVA DELIBERAZIONE.

03. NELLA SEDUTA IMMEDIATAMENTE SUCCESSIVA ALLE ELEZIONI IL CONSIGLIO, PRIMA DI DELIBERARE SU QUALSIASI ALTRO OGGETTO, DEVE ESAMINARE LA CONDIZIONE DEGLI ELETTI E DICHIARARE LA INELEGGIBILITA' LA INCOMPATIBILITA' DI ESSI, QUANDO SUSSISTA ALCUNA DELLE CAUSE PREVISTE DALLA LEGGE, ASSUMENDO I PROVVEDIMENTI AD ESSE CONSEGUENTI. L'ISCRIZIONE ALL'ORDINE DEL GIORNO DELLA CONVALIDA DEGLI ELETTI COMPRENDE, ANCHE SE NON E' DETTO ESPPLICITAMENTE, LA SURROGAZIONE DEGLI INELEGGIBILI E L'AVVIO DEL PROCEDIMENTO PER LA DECADENZA DEGLI INCOMPATIBILI.

04. LA POSIZIONE GIURIDICA DEI CONSIGLIERI E' REGOLATA DALLA LEGGE.

05. PER L'ESPERIMENTO DEL LORO MANDATO I CONSIGLIERI HANNO DIRITTO DI PRENDERE VISIONE NEGLI UFFICI COMUNALI, NEGLI ARCHIVI E NELLE AZIENDE DEL COMUNE NONCHE' PRESSO GLI ENTI AD ESSO DIPENDENTI, DI TUTTI I DOCUMENTI. PARIMENTI HANNO DIRITTO DI OTTENERE, PER LE MEDESIME RAGIONI, TUTTE LE INFORMAZIONI E NOTIZIE NONCHE' COPIE DI ATTI AMMINISTRATIVI E DELLA RELATIVA DOCUMENTAZIONE.

06. L'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI CUI AL PRECEDENTE COMMA E' DISCIPLINATO CON APPOSITO REGOLAMENTO.

07. I CONSIGLIERI HANNO DIRITTO DI INIZIATIVA NELL'AMBITO DELLE COMPETENZE DEL CONSIGLIO COMUNALE. HANNO INOLTRE DI FORMULARE INTERROGAZIONI, INTERPELLANZE, EMENDAMENTI E MOZIONI, OSSERVANDO LE PROCEDURE STABILITE DAL REGOLAMENTO INTERNO DEL CONSIGLIO COMUNALE.

08. LE INDENNITA' SPETTANTI AI CONSIGLIERI PER L'ESERCIZIO DELLE LORO FUNZIONI SONO STABILITE DALLA LEGGE.

09. IL COMUNE, NELLA TUTELA DEI PROPRI DIRITTI ED INTERESSI, ASSICURA L'ASSISTENZA IN SEDE PROCESSUALE AI CONSIGLIERI, AGLI ASSESSORI ED AL SINDACO CHE SI TROVINO IMPLICATI, IN CONSEGUENZA DI FATTI ED ATTI CONNESSI NELL'ESPLETAMENTO DELLE LORO FUNZIONI, IN PROCEDIMENTI DI RESPONSABILITA' CIVILE O PENALE, IN OGNI STATO E GRADO DEL GIUDIZIO, PURCHE' NON CI SIA CONFLITTO DI INTERESSE

CON L'ENTE. IN CASO DI SENTENZA DI CONDANNA ESECUTIVA PER FATTI COMMESSI CON DOLO O COLPA GRAVE. IL COMUNE RIPETERA' DALL'AMMINISTRAZIONE TUTTI GLI ONERI SOSTENUTI PER LA SUA DIFESA IN OGNI GRADO DI GIUDIZIO.

#### ART. 19

##### GRUPPI CONSILIARI

01. I CONSIGLIERI COMUNALI SI COSTITUISCONO IN GRUPPI COMPOSTI, A NORMA DI REGOLAMENTO, DA UNO O PIU' MEMBRI.

02. L'AMMINISTRAZIONE GARANTISCE AI SINGOLI GRUPPI ADEGUATE STRUTTURE ED ATTREZZATURE PER LO SVOLGIMENTO DEI COMPITI ISTITUZIONALI.

03. CIASCUN GRUPPO CONSILIARE PROVVEDE A DESIGNARE UN CAPOGRUPPO NEI TERMINI E CON LE MODALITA' PREVISTI DAL REGOLAMENTO.

#### ART. 20

##### COMPETENZE DEL CONSIGLIO COMUNALE

01. IL CONSIGLIO E' L'ORGANO DI INDIRIZZO E DI CONTROLLO POLITICO AMMINISTRATIVO.

02. LE COMPETENZE DEL CONSIGLIO SONO DETERMINATE DALLA LEGGE.

03. IL CONSIGLIO ESERCITA L'AUTONOMIA FINANZIARIA E LA POTESTA' REGOLAMENTARE NELL'AMBITO DELLE LEGGI E DEL COORDINAMENTO CON LA FINANZA PUBBLICA.

04. LE DELIBERAZIONI IN ORDINE AGLI ATTI FONDAMENTALI DETERMINATI DALLA LEGGE NON POSSONO ESSERE ADOTTATE IN VIA D'URGENZA DA ALTRI ORGANI DEL COMUNE, SALVO QUELLE ATTINENTI ALLE VARIAZIONI DI BILANCIO DA SOTTOPORRE A RATIFICA CONSILIARE NEI SESSANTA GIORNI SUCCESSIVI A PENA DI DECADENZA.

05. OGNI PROPOSTA DI DELIBERAZIONE SOTTOPOSTA AL CONSIGLIO DEVE ESSERE CORREDATA DAL PARERE, IN ORDINE ALLA SOLA REGOLARITA' TECNICA E CONTABILE, DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO E DEL RESPONSABILE DI RAGIONERIA, NONCHE' DEL SEGRETARIO COMUNALE IN MERITO ALLA LEGITTIMITA'. I PARERI SONO INSERITI NELLA DELIBERAZIONE. OVE VI SIA IMPEGNO DI SPESA DEVE, INOLTRE, ESSERE ALLEGATA L'ATTESTAZIONE RELATIVA ALLA COPERTURA FINANZIARIA SECONDO LE MODALITA' PREVISTE DALLA LEGGE.

06. IL CONSIGLIO NOMINA, DESIGNA E REVOCA I PROPRI RAPPRESENTANTI PRESSO ENTI, AZIENDE ED ISTITUZIONI OPERANTI NELL'AMBITO DEL COMUNE OVVERO DA ESSO DIPENDENTI O CONTROLLATI. LE NOMINE E LE DESIGNAZIONI DEVONO ESSERE EFFETTUATE SECONDO LE MODALITA' PREVISTE DAL REGOLAMENTO ED ENTRO QUARANTACINQUE GIORNI DALLA ELEZIONE DELLA GIUNTA O ENTRO I TERMINI DI SCADENZA DEL PRECEDENTE INCARICO. IN CASO DI MANCATA DELIBERAZIONE PROVVEDE IL SINDACO NEI MODI E NEI TERMINI PREVISTI DALLA LEGGE O DALLO STATUTO.

#### ART. 21

##### ESERCIZIO DELLA POTESTA' REGOLAMENTARE

01. IL CONSIGLIO COMUNALE, NELL'ESERCIZIO DELLA POTESTA', REGOLAMENTARE, ADOTTA, NEL RISPETTO, DELLA LEGGE E DEL PRESENTE STATUTO, REGOLAMENTI PER L'ORGANIZZAZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DELLE

ISTITUZIONI E DEGLI ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE, PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI E DEGLI UFFICI E PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI.

02. I REGOLAMENTI, DIVENUTI ESECUTIVI AI SENSI DI LEGGE, SONO PUBBLICATI NELL'ALBO PRETORIO PER QUINDICI GIORNI CONSECUTIVI ED ENTRANO IN VIGORE DOPO TALE PUBBLICAZIONE.

03. COPIA DEI REGOLAMENTI COMUNALI IN MATERIA DI POLIZIA URBANA E RURALE E DEGLI EVENTUALI ATTI DI MODIFICA DEGLI STESSI DOPO CHE SIANO DIVENUTI ESECUTIVI, E' TRASMESSA AL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER IL TRAMITE DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE.

#### ART. 22

##### COMMISSIONI

01. IL CONSIGLIO COMUNALE PUO' ISTITUIRE NEL SUO SENO COMMISSIONI PERMANENTI, TEMPORANEE O SPECIALI.

02. IL REGOLAMENTO DISCIPLINA IL LORO NUMERO, LE MATERIE DI COMPETENZA, IL FUNZIONAMENTO E LA LORO COMPOSIZIONE NEL RISPETTO DELLA RAPPRESENTANZA DI TUTTI I GRUPPI. PUO' ESSERE PREVISTO UN SISTEMA DI RAPPRESENTANZA PLURIMA O PER DELEGA.

03. LE COMMISSIONI POSSONO INVITARE A PARTECIPARE AI PROPRI LAVORI SINDACO, ASSESSORI, ORGANISMI ASSOCIATIVI, FUNZIONARI E RAPPRESENTANTI DI FORZE SOCIALI, POLITICHE ED ECONOMICHE PER L'ESAME DI SPECIFICI ARGOMENTI.

04. LE COMMISSIONI SONO TENUTE A SENTIRE IL SINDACO E GLI ASSESSORI OGNIQUALVOLTA QUESTI LO RICHIEDONO.

#### ART. 23

##### ATTRIBUZIONI DELLE COMMISSIONI

01. COMPITO PRINCIPALE DELLE COMMISSIONI "PERMANENTI" E' L'ESAME PREPARATORIO DEGLI ATTI DELIBERATIVI DEL CONSIGLIO, AL FINE DI FAVORIRE IL MIGLIORE ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DELL'ORGANO STESSO.

02. COMPITO DELLE COMMISSIONI "TEMPORANEE" E DI QUELLE "SPECIALI" E' L'ESAME DI MATERIE RELATIVE A QUESTIONI DI CARATTERE GENERALE O PARTICOLARE INDIVIDUATE DAL CONSIGLIO COMUNALE.

03. IL REGOLAMENTO DOVRA' DISCIPLINARE L'ESERCIZIO DELLE SEGUENTI ATTRIBUZIONI:

A) LA NOMINA DEL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE CHE COMPETE CONTESTUALMENTE ALLA COMPOSIZIONE DELLE STESSE;

B) LE PROCEDURE PER L'ESAME E L'APPROFONDIMENTO DI PROPOSTE DI DELIBERAZIONI LORO ASSEGNATE DAGLI ORGANI DEL COMUNE;

C) FORME PER L'ESTERNAZIONE DEI PARERI, IN ORDINE A QUELLE INIZIATIVE SULLE QUALI PER DETERMINAZIONE DELL'ORGANO COMPETENTE, OVVERO IN VIRTU' DI PREVISIONE REGOLAMENTARE, SIA RITENUTA OPPORTUNA LA PREVENTIVA CONSULTAZIONE;

D) METODI, PROCEDIMENTI E TERMINI PER LO SVOLGIMENTO DI STUDI, INDAGINI, RICERCHE ED ELABORAZIONI DI PROPOSTE.

#### ART. 24

##### SESSIONI DEL CONSIGLIO

01. IL CONSIGLIO SI RIUNISCE IN SESSIONI ORDINARIE E STRAORDINARIE.
02. LE SESSIONI STRAORDINARIE SI SVOLGONO PER L'ESAME DEL BILANCIO DI PREVISIONE E DEL CONTO CONSUNTIVO ENTRO I TERMINI STABILITI DALLA LEGGE.
03. LE SESSIONI STRAORDINARIE HANNO LUOGO PER DETERMINAZIONE DEL SINDACO O PER DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA O PER RICHIESTA DI UN QUINTO DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE O A SEGUITO DELLA PRESENTAZIONE DI UNA MOZIONE DI SFIDUCIA NEI CONFRONTI DEL SINDACO E DELLA GIUNTA.
04. LA RIUNIONE IN SESSIONE STRAORDINARIA DEVE AVER LUOGO ENTRO VENTI GIORNI DALLA DATA DELLA DELIBERAZIONE O DALLA PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA DI CUI AL COMMA PRECEDENTE, SALVO QUANTO PREVISTO DALLA LEGGE PER LA DISCUSSIONE DELLA MOZIONE SI SFIDUCIA.

#### ART. 25

##### CONVOCAZIONE DEI CONSIGLIERI

01. LA CONVOCAZIONE DEI CONSIGLIERI DEVE ESSERE FATTA DAL SINDACO CON AVVISI SCRITTI DA CONSEGNARSI A DOMICILIO. LA CONSEGNA DEVE RISULTARE DA DICHIARAZIONE DEL MESSO COMUNALE.
02. LA CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO PER L'ELEZIONE DEL SINDACO E DELLA GIUNTA E' DISPOSTA DAL CONSIGLIERE ANZIANO. LA PRIMA CONVOCAZIONE E' DISPOSTA ENTRO DIECI GIORNI DALLA PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI O DALLA DATA IN CUI SI E' VERIFICATA LA VACANZA.
03. L'AVVISO PER LE SESSIONI ORDINARIE E STRAORDINARIE CON L'ELENCO DEGLI OGGETTI DA TRATTARSI, DEVE ESSERE CONSEGNATO AI CONSIGLIERI ALMENO CINQUE GIORNI LIBERI PRIMA E PER LE SESSIONI STRAORDINARIE ALMENO TRE GIORNI PRIMA DI QUELLO STABILITO PER LA RIUNIONE.
04. NEI CASI D'URGENZA, E' CONSENTITO CONSEGNARE L'AVVISO CON IL RELATIVO ELENCO ALMENO VENTIQUEATTRO ORE PRIMA, IN QUESTO CASO OGNI DELIBERAZIONE PUO' ESSERE DIFFERITA AL GIORNO SEGUENTE TUTTE LE VOLTE IN CUI LA MAGGIORANZA DEI CONSIGLIERI PRESENTI LO RICHIEDA. ALTRETTANTO RESTA STABILITO PER GLI ELENCHI DI OGGETTI DA TRATTARSI IN AGGIUNTA AD ALTRI GIA' ISCRITTI ALL'ORDINE DEL GIORNO DI UNA DETERMINATA SEDUTA.
05. L'ELENCO DEGLI OGGETTI DA TRATTARSI IN CIASCUNA SESSIONE ORDINARIA O STRAORDINARIA DEL CONSIGLIO COMUNALE DEVE, SOTTO LA RESPONSABILITA' DEL SEGRETARIO COMUNALE, ESSERE PUBBLICATO ALL'ALBO PRETORIO ALMENO IL GIORNO PRECEDENTE A QUELLO STABILITO PER LA RIUNIONE.
06. NESSUNA PROPOSTA PUO' ESSERE SOTTOPOSTA A DELIBERAZIONE SE NON SIA COMPRESA NELL'ELENCO DEGLI OGGETTI DA TRATTARSI E SE GLI ATTI RELATIVI NON SIANO STATI DEPOSITATI PRESSO LA SEGRETERIA COMUNALE NEI TERMINI PREVISTI DAL REGOLAMENTO.

#### ART. 26

##### INTERVENTO DEI CONSIGLIERI PER LA VALIDITA' DELLE SEDUTE E DELLE DELIBERAZIONI

01. IL CONSIGLIO DELIBERA CON L'INTERVENTO DI ALMENO LA META' DEL NUMERO DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE E A MAGGIORANZA

ASSOLUTA DEI VOTANTI, SALVO I CASI PER I QUALI LA LEGGE O IL PRESENTE STATUTO O IL REGOLAMENTO PREVEDANO UNA DIVERSA MAGGIORANZA.

02. QUANDO LA PRIMA CONVOCAZIONE SIA ANDATA DESERTA NON ESSENDOSI RAGGIUNTO IL NUMERO DEI PRESENTI DI CUI AL PRECEDENTE COMMA, ALLA SECONDA CONVOCAZIONE, CHE AVRA' LUOGO IN ALTRO GIORNO, LE DELIBERAZIONI SONO VALIDE PURCHE' INTERVENGANO ALMENO QUATTRO CONSIGLIERI.

03. I CONSIGLIERI CHE NON INTERVENGONO AD UN'INTERA SESSIONE ORDINARIA SENZA GIUSTIFICATI MOTIVI SONO DICHIARATI DECADUTI.

04. LA DECADENZA E' DICHIARATA SECONDO LE MODALITA' PREVISTE DAL REGOLAMENTO.

#### ART. 27

##### ASTENSIONE DEI MEMBRI DELLA GIUNTA E DEI CONSIGLIERI

01. I MEMBRI DELLA GIUNTA ED I CONSIGLIERI DEBBONO ASTENERSI DAL PRENDERE PARTE ALLE DELIBERAZIONI RIGUARDANTI LITI E/O CONTABILITA' LORO PROPRIE, VERSO IL COMUNE E VERSO LE AZIENDE COMUNALI DAL MEDESIMO AMMINISTRATE O SOGGETTE ALLA SUA AMMINISTRAZIONE O VIGILANZA, COME PURE QUANDO SI TRATTA DI INTERESSE PROPRIO O DI INTERESSE, LITI O CONTABILITA' DEI LORO PARENTI O AFFINI SINO AL QUARTO GRADO CIVILE O DI CONFERIRE IMPIEGHI AI MEDESIMI.

02. SI ASTENGONO PURE DAL PRENDERE PARTE DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE IN SERVIZI, ESAZIONI DI DIRITTI, SOMMINISTRAZIONI OD APPALTI DI OPERE NELL'INTERESSE DEL COMUNE O DEGLI ENTI SOGGETTI ALLA LORO AMMINISTRAZIONE O TUTELA.

#### ART. 28

##### PUBBLICITA' DELLE SEDUTE

01. LE SEDUTE DEL CONSIGLIO SONO PUBBLICHE, SALVI I CASI PREVISTI DAL REGOLAMENTO.

#### ART. 29

##### PRESIDENZA DELLE SEDUTE

01. CHI PRESIEDE L'ADUNANZA DEL CONSIGLIO E' INVESTITO DI POTERE DISCREZIONALE PER MANTENERE L'ORDINE, L'OSSERVANZA DELLE LEGGI E DEI REGOLAMENTI E LA REGOLARITA' DELLE DISCUSSIONI E DELIBERAZIONI.

02. HA FACOLTA' DI SOSPENDERE L'ADUNANZA NEI CASI PREVISTI DAL REGOLAMENTO ED IN ACCORDO CON I CAPIGRUPPO.

03. PUO', NELLE SEDUTE PUBBLICHE, DOPO AVER DATO GLI OPPORTUNI AVVERTIMENTI, ORDINARE CHE VENGA ESPULSO CHIUNQUE SIA CAUSA DI DISORDINE.

04. LE ADUNANZE PER L'ELEZIONE DEL SINDACO E DELLA GIUNTA SONO PRESIDUTE DAL CONSIGLIERE ANZIANO.

05. E' CONSIGLIERE ANZIANO L'ELETTO CHE HA CONSEGUITO LA CIFRA ELETTORALE INDIVIDUALE PIU' ALTA.

#### ART. 30

##### VOTAZIONI E FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO

01. NESSUNA DELIBERAZIONE E' VALIDA SE NON VIENE ADOTTATA IN SEDUTA

VALIDA E CON LA MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI VOTANTI. TUTTAVIA, LE DELIBERAZIONI CHE APPROVANO IL BILANCIO, IL CONTO CONSUNTIVO E LA CONTRAZIONE DI MUTUI NON SONO VALIDE SE NON CONSEGUONO IL VOTO FAVOREVOLE DELLA MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI IN CARICA AL MOMENTO DELLA VOTAZIONE.

02. LE VOTAZIONI SONO PALESI, LE DELIBERAZIONI CONCERNENTI PERSONE, SI PRENDONO A SCRUTINIO SEGRETO.

03. LE SCHEDE BIANCHE, LE NON LEGGIBILI E LE NULLE SI COMPUTANO PER DETERMINARE LA MAGGIORANZA DEI VOTANTI.

04. PER LE NOMINE E LE DESIGNAZIONI DEI RAPPRESENTANTI DEL COMUNE PRESSO ENTI, AZIENDE E ISTITUZIONI SI APPLICA, IN DEROGA AL DISPOSTO DEL COMMA 01 , IL PRINCIPIO DELLA MAGGIORANZA RELATIVA, FATTI SALVI I DIRITTI DELLA MINORANZA NEI CASI DI VOTAZIONE DI PIU' CANDIDATI PER IL MEDESIMO ENTE.

05. IN RAPPRESENTANZA DELLA MINORANZA, NEL NUMERO AD ESSA SPETTANTE, SONO PROCLAMATI ELETTI I DESIGNATI DALLA MINORANZA STESSA CHE NELLA VOTAZIONE DI CUI AL PRECEDENTE COMMA HANNO RIPORTATO MAGGIORI VOTI.

06. IL REGOLAMENTO DETERMINA LE NORME PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO.

#### ART. 31

##### VERBALIZZAZIONE

01. IL SEGRETARIO COMUNALE PARTECIPA ALLE RIUNIONI DEL CONSIGLIO E NE REDIGE IL VERBALE CHE SOTTOSCRIVE INSIEME CON IL SINDACO O CON CHI PRESIEDE L'ADUNANZA.

02. IL CONSIGLIO COMUNALE PUO' SCEGLIERE UNO DEI SUOI MEMBRI A SVOLGERE LE FUNZIONI DI SEGRETARIO UNICAMENTE ALLO SCOPO DI DELIBERARE SOPRA UN DETERMINATO OGGETTO E CON L'OBBLIGO DI FARNE ESPRESSA MENZIONE NEL VERBALE. L'ASSISTENZA DEL SEGRETARIO ALLE SEDUTE E' ESCLUSA QUANDO OBBLIGATORIAMENTE EGLI DEBBA ASTENERSI PER I CASI PREVISTI DALL'ARTT. 27 DEL PRESENTE STATUTO.

03. IL PROCESSO VERBALE INDICA I PUNTI PRINCIPALI DELLA DISCUSSIONE, IL NUMERO DEGLI ASTENUTI E DEI VOTI RESI PRO E CONTRO OGNI PROPOSTA.

04. OGNI CONSIGLIERE PUO' CHIEDERE CHE NEL VERBALE SI FACCIA CONSTARE DEL SUO VOTO E DEI MOTIVI DEL MEDESIMO.

05. IL REGOLAMENTO STABILISCE:

A) LE MODALITA' DI APPROVAZIONE DEL PROCESSO VERBALE E DI INSERIMENTO IN ESSO DELLE RETTIFICHE EVENTUALMENTE RICHIESTE DAI CONSIGLIERI;

B) LE MODALITA' DI INSERIMENTO NEL VERBALE DEI PARERI IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA E CONTABILE ED ALLA LEGITTIMITA' NONCHE' DELL'ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA.

#### ART. 32

##### MODIFICA O REVOCA DI DELIBERAZIONI

01. LE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE CHE COMPORINO MODIFICHE O REVOCA DI DELIBERAZIONI ESECUTIVE, SI HANNO COME NON AVVENUTE OVE ESSE NON FACCIANO ESPRESSA MENZIONE DELLA REVOCA O

DELLA MODIFICA.

ART. 33

PUBBLICAZIONE DELLE DELIBERAZIONI

01. LE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE DEVONO ESSERE PUBBLICATE MEDIANTE AFFISSIONE ALL'ALBO PRETORIO PER QUINDICI GIORNI CONSECUTIVI, SALVO SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE.

02. LE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE DIVENTANO ESECUTIVE E POSSONO ESSERE DICHIARATE IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILI AI SENSI DI LEGGE.

CAPO 03

GIUNTA COMUNALE E SINDACO

SEZIONE 01

ELEZIONE DELLA GIUNTA E DEL SINDACO

ART. 34

ELEZIONE DEL SINDACO E DELLA GIUNTA

01. IL SINDACO E LA GIUNTA SONO ELETTI DAL CONSIGLIO NEL SUO SENO ALLA PRIMA ADUNANZA, SUBITO DOPO LA CONVALIDA DEGLI ELETTI, SECONDO LE MODALITA' FISSATE DALLE LEGGE E DAL PRESENTE STATUTO.

02. LA LEGGE PREVEDE LE CAUSE DI INCOMPATIBILITA' ALLA CARICA DI SINDACO E DI ASSESSORE COMUNALE.

03. NON PUO' PROCEDERSI ALLE VOTAZIONI PER L'ELEZIONE DEL SINDACO E DELLA GIUNTA SE NON SIANO STATI PRIMA CONVALIDATI TANTI CONSIGLIERI QUANTO NE SONO ASSEGNATI AL COMUNE.

04. L'ELEZIONE, CHE DEVE AVVENIRE A SCRUTINIO PALESE NEL TERMINE PERENTORIO STABILITO DALLA LEGGE, HA LUOGO SULLA BASE DI UN DOCUMENTO PROGRAMMATICO, SOTTOSCRITTO DA ALMENO UN TERZO DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE E CONTENENTE LA LISTA DEI CANDIDATI ALLE CARICHE DI SINDACO E DI ASSESSORE A SEGUITO DI UN DIBATTITO SULLE DICHIARAZIONI RESE DAL CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO.

05. IL DOCUMENTO PROGRAMMATICO DI CUI AL PROCEDENTE COMMA DEVE ESSERE DEPOSITATO PRESSO LA SEDE DEL COMUNE ALMENO QUARANTOTTO ORE PRIMA DELLA SEDUTA INDETTA PER L'ELEZIONE DEL SINDACO E DELLA GIUNTA.

06. NEL DOCUMENTO PROGRAMMATICO, IL CUI CONTENUTO E' DI LIBERA SCELTA DEI PRESENTATORI, QUESTI DEVONO INDICARE I CRITERI DI FATTIBILITA' DEL PROGRAMMA IN RELAZIONE ALLE RISORSE FINANZIARIE DELL'ENTE.

07. I GRUPPI CONSILIARI CHE APPROVANO IL DOCUMENTO PROGRAMMATICO E QUELLI CHE, EVENTUALMENTE, DICHIARANO SUCCESSIVAMENTE DI ADERIRVI COSTITUISCONO LA MAGGIORANZA CONSILIARE.

SEZIONE 02

LA GIUNTA COMUNALE

ART. 35

LA GIUNTA COMUNALE

01. LA GIUNTA COMUNALE E' L'ORGANO ESECUTIVO DEL COMUNE ED ESERCITA LE FUNZIONI CONFERITELE DALLE LEGGI E DAI REGOLAMENTI STATALI E REGIONALI, DAL PRESENTE STATUTO E DAI REGOLAMENTI COMUNALI.

ART. 36

COMPOSIZIONE E PRESIDENZA

01. LA GIUNTA COMUNALE E' COMPOSTA DAL SINDACO, CHE LA PRESIEDE E DA QUATTRO ASSESSORI.

02. IN CASO DI ASSENZA O IMPEDIMENTO DEL SINDACO PRESIEDE L' ASSESSORE DA LUI DELEGATO O, IN MANCANZA, L' ASSESSORE ANZIANO.

03. ASSESSORE ANZIANO E' IL PIU' ANZIANO DI ETA'.

04. ALL' ASSESSORE ANZIANO, IN MANCANZA DELL' ASSESSORE DELEGATO O IN IN SUA ASSENZA, SPETTA SURROGARE IL SINDACO ASSENTE O IMPEDITO, SIA QUALE CAPO DELL' AMMINISTRAZIONE COMUNALE CHE QUALE UFFICIALE DEL GOVERNO.

ART. 37

DURATA IN CARICA DELLA GIUNTA

01. LA GIUNTA RIMANE IN CARICA FINO ALL' INSEDIAMENTO DELLA NUOVA GIUNTA E DEL NUOVO SINDACO.

02. LE DIMISSIONI DEL SINDACO O DI OLTRE LA META' DEGLI ASSESSORI COMPORTANO LA DECADENZA DELLA GIUNTA CON EFFETTO DALLA ELEZIONE DELLA NUOVA CHE AVVIENE SECONDO LE MODALITA' FISSATE DALL' ARTT. 34 DEL PRESENTE STATUTO.

03. IL VOTO CONTRARIO DEL CONSIGLIO SU UNA PROPOSTA DELLA GIUNTA NON COMPORTA LE DIMISSIONI DELLA STESSA.

ART. 38

MOZIONE DI SFIDUCIA COSTRUTTIVA

01. IL SINDACO E LA GIUNTA CESSANO DALLA CARICA IN CASO DI APPROVAZIONE DI UNA MOZIONE DI SFIDUCIA COSTRUTTIVA ESPRESSA PER APPELLO NOMINALE CON VOTO DELLA MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE.

02. LA MOZIONE DEVE ESSERE SOTTOSCRITTA DA ALMENO UN TERZO DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI E PUO' ESSERE PROPOSTA SOLO NEI CONFRONTI DELLA INTERA GIUNTA: DEVE CONTENERE LA PROPOSTA DI NUOVE LINEE POLITICO AMMINISTRATIVE, DI UN NUOVO SINDACO E DI UNA NUOVA GIUNTA IN CONFORMITA' A QUANTO PREVISTO DALLA LEGGE.

03. LA MOZIONE VIENE MESSA IN DISCUSSIONE NON PRIMA DI CINQUE GIORNI E NON OLTRE DIECI GIORNI DALLA SUA PRESENTAZIONE. IN CASO DI INOSSERVANZA DELL' OBBLIGO DI CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO, IL SEGRETARIO COMUNALE NE RIFERISCE AL PREFETTO CHE PROVVEDE ALLA CONVOCAZIONE PREVIA DIFFIDA DEL SINDACO.

04. L' APPROVAZIONE DELLA MOZIONE COMPORTA LA PROCLAMAZIONE DEL NUOVO ESECUTIVO PROPOSTO CON LA MOZIONE STESSA.

05. IL SINDACO E GLI ASSESSORI DELLA GIUNTA USCENTE POSSONO ESSERE ELETTI COME COMPONENTI DELLA NUOVA GIUNTA.

ART. 39

CESSAZIONE DEI SINGOLI COMPONENTI DELLA GIUNTA

01. GLI ASSESSORI SINGOLI CESSANO DALLA CARICA PER:

A) MORTE;

B) DIMISSIONI;

C) REVOCA;

D) DECADENZA.

02. LE DIMISSIONI DA MEMBRO DELLA GIUNTA SONO PRESENTATE AL SINDACO, IL QUALE LE ISCRIVE ALL'ORDINE DEL GIORNO DELLA PRIMA SEDUTA DEL CONSIGLIO PERCHÉ NE PRENDA ATTO. LE DIMISSIONI POSSONO SEMPRE SEMPRE ESSERE RITIRATE PRIMA DELLA PRESA D'ATTO DA PARTE DEL CONSIGLIO.

03. IL CONSIGLIO PROCEDE ALLA REVOCA DEI SINGOLI ASSESSORI SU PROPOSTA DEL SINDACO, QUANDO ESSI NON OSSERVINO LE LINEE DI INDIRIZZO POLITICO-AMMINISTRATIVE STABILITE DAL CONSIGLIO STESSO O NON SVOLGANO UNA AZIONE AMMINISTRATIVA COERENTE AL DOCUMENTO PROGRAMMATICO PRESENTATO PER L'ELEZIONE DEL SINDACO E DELLA GIUNTA.

04. GLI ASSESSORI SINGOLI DECADONO DALLA CARICA NEI CASI PREVISTI DALLA LEGGE.

05. LA DECADENZA È DICHIARATA DAL CONSIGLIO, SU PROPOSTA DEL SINDACO O DEL PREFETTO, NEI CASI PREVISTI DALLA LEGGE.

06. ALLA SOSTITUZIONE DEI SINGOLI ASSESSORI DIMISSIONARI, REVOCATI, DECADUTI O CESSATI DALL'UFFICIO PER ALTRA CAUSA, PROVVEDE NELLA STESSA SEDUTA IL CONSIGLIO, SU PROPOSTA DEL SINDACO, A SCRUTINIO PALESE ED A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI.

ART. 40

FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA

01. L'ATTIVITÀ DELLA GIUNTA È COLLEGIALE, FERME RESTANDO LE ATTRIBUZIONI E LE RESPONSABILITÀ DEI SINGOLI ASSESSORI, SECONDO QUANTO DISPOSTO DAGLI ARTICOLI SUCCESSIVI.

02. LA GIUNTA È CONVOCATA DAL SINDACO, CHE FISSA GLI OGGETTI ALL'ORDINE DEL GIORNO DELLA SEDUTA.

03. IL SINDACO DIRIGE E COORDINA L'ATTIVITÀ DELLA GIUNTA ED ASSICURA L'UNITÀ DELL'INDIRIZZO POLITICO-AMMINISTRATIVO E LA COLLEGIALE RESPONSABILITÀ DI DECISIONE DELLA STESSA.

04. LA GIUNTA DELIBERA CON L'INTERVENTO DI ALMENO TRE DEI SUOI COMPONENTI ED A MAGGIORANZA ASSOLUTA DI VOTI.

05. LE SEDUTE DELLA GIUNTA NON SONO PUBBLICHE.

06. OGNI PROPOSTA DI DELIBERAZIONE SOTTOPOSTA ALLA GIUNTA DEVE ESSERE CORREDATA DAL PARERE, IN ORDINE ALLA SOLA REGOLARITÀ TECNICA E CONTABILE. LA LEGGE PREVEDE I SOGGETTI TENUTI ALL'ESPRESSIONE DEL PARERE STESSO. IL SEGRETARIO COMUNALE SI ESPRIME IN MERITO ALLA LEGITTIMITÀ DELLA PROPOSTA. I PARERI SONO INSERITI NELLA DELIBERAZIONE. OVE LA DELIBERAZIONE PREVEDA UN IMPEGNO DI SPESA, DEVE INOLTRE ESSERE INSERITA L'ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA SECONDO LE MODALITÀ PREVISTE DALLA LEGGE.

07. IL SEGRETARIO COMUNALE PARTECIPA ALLE RIUNIONI DELLA GIUNTA, REDIGE IL VERBALE DELL'ADUNANZA, CHE DEVE ESSERE SOTTOSCRITTO DAL SINDACO O DA CHI, PER LUI, PRESIEDE LA SEDUTA, E DAL SEGRETARIO STESSO, CURA LA PUBBLICAZIONE DELLE DELIBERAZIONI ALL'ALBO PRETORIO. PER LA REDAZIONE DEL VERBALE PUÒ ESSERE COADIUVATO DAL PERSONALE COMUNALE ADDETTO AL SERVIZIO.

08. IN CASO DI VACANZA, ASSENZA O IMPEDIMENTO DEL SEGRETARIO COMUNALE SI PROVVEDE ALLA SUA SOSTITUZIONE SECONDO QUANTO PREVISTO

DALL' ARTT. 31 - 02 COMMA - DEL PRESENTE STATUTO. UN ASSESSORE ESERCITA LE FUNZIONI DI SEGRETARIO QUANDO QUESTI DEBBA OBBLIGATORIAMENTE ASTENERSI DAL PRENDERE PARTE AD UNA DELIBERAZIONE PER I CASI PREVISTI DALL' ARTT. 27 DELLO STATUTO.

#### ART. 41

##### COMPETENZE DELLA GIUNTA

##### 01. IN GENERALE LA GIUNTA:

A) COMPIE TUTTI GLI ATTI DI AMMINISTRAZIONE CHE NON SIANO RISERVATI DALLA LEGGE AL CONSIGLIO E CHE NON RIENTRINO NELLE COMPETENZE, PREVISTE DALLA LEGGE O DAL PRESENTE STATUTO, DEL SINDACO E DEL SEGRETARIO;

B) RIFERISCE ANNUALMENTE AL CONSIGLIO SULLA PROPRIA ATTIVITA' E NE ATTUA GLI INDIRIZZI GENERALI;

C) SVOLGE L' ATTIVITA' PROPOSITIVA E DI IMPULSO NEI CONFRONTI DEL CONSIGLIO.

##### 02. NELL' ESERCIZIO DI TALE ATTIVITA', SPETTA IN PARTICOLARE ALLA GIUNTA:

A) PREDISPORRE IL BILANCIO PREVENTIVO ED IL CONTO CONSUNTIVO DA SOTTOPORRE ALL' APPROVAZIONE DEL CONSIGLIO;

B) PREDISPORRE, IN COLLABORAZIONE CON LE COMPETENTI COMMISSIONI CONSILIARI, I PROGRAMMI, I PIANI FINANZIARI ED I PROGRAMMI DI OPERE PUBBLICHE, I PIANI TERRITORIALI ED URBANISTICI, I PROGRAMMI ANNUALI E PLURIENNALI PER LA LORO ATTUAZIONE E LE EVENTUALI DEROGHE;

C) PREDISPORRE I REGOLAMENTI DA SOTTOPORSI ALLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO;

D) PROPORRE AL CONSIGLIO;

- LE CONVENZIONI CON ALTRI COMUNI E CON LA PROVINCIA, LA COSTITUZIONE E LA MODIFICAZIONE DI FORME ASSOCIATIVE, L' ASSUNZIONE DI PUBBLICI SERVIZI E LA FORMA DELLA LORO GESTIONE;

- LA CONTRAZIONE DI MUTUI E L' EMISSIONE DI PRESTITI OBBLIGAZIONARI;

- GLI ACQUISTI E LE ALIENAZIONI IMMOBILIARI, LE RELATIVE PERMUTE;

- GLI APPALTI E LE CONCESSIONI CHE ECCEDANO L' ORDINARIA GESTIONE DEL PATRIMONIO DELL' ENTE E CHE NON SIANO PREVISTI IN ATTI FONDAMENTALI DEL CONSIGLIO COMUNALE;

##### 03. NELL' ESERCIZIO DELL' ATTIVITA' ESECUTIVA SPETTA ALLA GIUNTA:

A) ADOTTARE TUTTI GLI ATTI ED I PROVVEDIMENTI OCCORRENTI PER L' ESECUZIONE DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO;

B) APPROVARE PROGETTI, PROGRAMMI ESECUTIVI E TUTTI I PROVVEDIMENTI CHE COMPORTANO IMPEGNI DI SPESA SUGLI STANZIAMENTI DI BILANCIO;

C) CONCLUDERE I CONTRATTI DELIBERATI IN VIA DI MASSIMA DAL CONSIGLIO;

D) DISPORRE L' ACCETTAZIONE O IL RIFIUTO DI LASCITI E DONAZIONI; PER QUANTO CONCERNE GLI IMMOBILI L' ACCETTAZIONE O IL RIFIUTO DI LASCITI PREVISTI IN ATTI FONDAMENTALI;

E) AUTORIZZARE IL SINDACO A STARE IN GIUDIZIO COME CONVENUTO O A PROMUOVERE AZIONI GIUDIZIARIE;

04. PER QUANTO CONCERNE IL PERSONALE DIPENDENTE ADOTTA PROVVEDIMENTI DI:

A) ASSUNZIONE, CESSAZIONE E, SU PARERE DELL' APPOSITA COMMISSIONE, QUELLI DISCIPLINARI E DI SOSPENSIONE DALLE FUNZIONI DEL PERSONALE STESSO;

- B) NOMINA COMMISSIONI PER LE SELEZIONI PUBBLICHE;
- C) DETERMINA, SENTITO IL SEGRETARIO COMUNALE, AI SENSI DEL REGOLAMENTO E DEGLI ACCORDI DECENTRATI, I PARAMETRI ED I CARICHI FUNZIONALI DI LAVORO PER ACCERTARE LA PRODUTTIVITA' DELL' APPARATO;
- D) APPROVA GLI ACCORDI DI CONTRATTAZIONE DECENTRATA.

#### ART. 42

##### DELIBERAZIONI D'URGENZA DELLA GIUNTA

- 01. LA GIUNTA PUO', IN CASO D'URGENZA, SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA', PRENDERE DELIBERAZIONI ATTINENTI ALLE VARIAZIONI DI BILANCIO.
- 02. L'URGENZA, DETERMINATA DA CAUSE NUOVE E POSTERIORI ALL'ULTIMA ADUNANZA CONSILIARE, DEVE ESSERE TALE DA NON CONSENTIRE LA TEMPESTIVA CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO.
- 03. LE DELIBERAZIONI SUDDETTE SONO DA SOTTOPORRE A RATIFICA DEL CONSIGLIO NEI SESSANTA GIORNI SUCCESSIVI, A PENA DI DECADENZA.
- 04. IL CONSIGLIO, OVE NEGLI LA RATIFICA O MODIFICHI LA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA, ADOTTA I NECESSARI PROVVEDIMENTI NEI RIGUARDI DEI RAPPORTI GIURIDICI EVENTUALMENTE SORTI SULLA BASE DELLE DELIBERAZIONI NON RATIFICATE O MODIFICATE.

#### ART. 43

##### PUBBLICAZIONE DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA

- 01. TUTTE LE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA SONO PUBBLICATE MEDIANTE AFFISSIONE ALL'ALBO PRETORIO PER QUINDICI GIORNI CONSECUTIVI SALVO SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE.
- 02. SI APPLICA ALLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA IL DISPOSTO DI CUI AGLI ARTT. 32 E 33 DEL PRESENTE STATUTO.
- 03. LE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA SONO COMUNICATE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI NEI CASI E NEI TERMINI STABILITI DALLA LEGGE.

#### SEZIONE 03

##### IL SINDACO

#### ART. 44

##### SINDACO ORGANO ISTITUZIONALE

- 01. IL SINDACO RAPPRESENTA IL COMUNE, PRESIEDE IL CONSIGLIO E LA GIUNTA, DIRIGE L'AMMINISTRAZIONE CON LE COMPETENZE CONFERITE DALLA LEGGE. E' DI DIRITTO UFFICIALE DEL GOVERNO.
- 02. DISTINTIVO DEL SINDACO E' LA FASCIA TRICOLORE CON LO STEMMA DELLA REPUBBLICA, DA PORTARSI A TRACOLLA SULLA SPALLA DESTRA.

#### ART. 45

##### COMPETENZE DEL SINDACO

- 01. IL SINDACO, OLTRE AD ESERCITARE LE FUNZIONI ATTRIBITEGLI DALLA LEGGE IN QUALITA' DI UFFICIALE DEL GOVERNO.
  - A) CONVOCA IL CONSIGLIO E LA GIUNTA STABILENDO GLI ARGOMENTI DA TRATTARSI NELLE ADUNANZE;
  - B) COORDINA L'ATTIVITA' DEI SINGOLI ASSESSORI;
  - C) RIUNISCE E PRESIEDE LA CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO CONSILIARI;

- D) RAPPRESENTA IL COMUNE IN GIUDIZIO, SIA ATTORE O CONVENUTO, PROMUOVE DAVANTI ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA, SALVO A RIFERIRNE ALLA GIUNTA NELLA PRIMA SEDUTA, I PROVVEDIMENTI CAUTELARI E' LE AZIONI POSSESSORIE;
- E) PROVVEDE A RIUNIRE IL CONSIGLIO COMUNALE, NEL TERMINE NON SUPERIORE A 20 GIORNI QUANDO LA CONVOCA CONSILIARE E' RICHIESTA DA UN QUINTO DEI CONSIGLIERI AI SENSI DELL' ARTT. 24 DEL PRESENTE STATUTO ;
- F) IN CASO DI INADEMPIENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE PROVVEDE A NORMA DI LEGGE ALLE NOMINE DI CUI ALL' ARTT. 20 - 06 COMMA - DEL PRESENTE STATUTO;
- G) RILASCIA LE AUTORIZZAZIONI COMMERCIALI E DI POLIZIA AMMINISTRATIVA NONCHE' LE AUTORIZZAZIONI E LE CONCESSIONI EDILIZIE;
- H) ADOTTA I PROVVEDIMENTI CONCERNENTI IL PERSONALE NON ASSEGNATI DALLA LEGGE E DAL REGOLAMENTO ALLA GIUNTA ED AL SEGRETARIO COMUNALE E SOSPENDE, NEI CASI PREVISTI DAL REGOLAMENTO I DIPENDENTI COMUNALI RIFERENDONE ALLA GIUNTA ED ALLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI. IN PARTICOLARE PREDISPONE, D'INTESA CON IL SEGRETARIO COMUNALE, PERIODICI PROGRAMMI DI LAVORO SIA PER L' AREA AMMINISTRATIVA CHE PER I SERVIZI ESTERNI;
- I) DETERMINA, SENTITA LA GIUNTA, GLI ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO DEGLI UFFICI, DEI SERVIZI E DEGLI ESERCIZI COMUNALI;
- L) STIPULA IN RAPPRESENTANZA DELL' ENTE I CONTRATTI;
- M) ACQUISISCE DIRETTAMENTE PRESSO TUTTI GLI UFFICI E SERVIZI INFORMAZIONI ED ATTI ANCHE RISERVATI;
- N) PROMUOVE, AVVALENDOSI DEL SEGRETARIO COMUNALE, INDAGINI E VERIFICHE AMMINISTRATIVE SULL' INTERA ATTIVITA' DEL COMUNE;
- O) COMPIE GLI ATTI CONSERVATIVI DEI DIRITTI DEL COMUNE;
- P) SOVRINTENDE AL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI E DEGLI UFFICI E VIGILA AFFINCHE' IL SEGRETARIO COMUNALE ED I RESPONSABILI DEI SERVIZI DIANO ESECUZIONE ALLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO E DELLA GIUNTA, SECONDO LE DIRETTIVE DA ESSO IMPARTITE;
- Q) ESERCITA LE FUNZIONI DI POLIZIA NELLE ADUNANZE CONSILIARI E NEGLI ORGANISMI PUBBLICI DI PARTECIPAZIONE POPOLARE DALLO STESSO PRESIDUTE, NEI LIMITI PREVISTI DALLA LEGGE;
- R) PRESIEDE LE COMMISSIONI DI GARA E DI CONCORSO CON L' ASSISTENZA DEL SEGRETARIO COMUNALE VERBALIZZANTE.

#### ART. 46

##### DELEGHE DEL SINDACO

01. IL SINDACO, CON PROPRIO PROVVEDIMENTO, NOMINA UN ASSESSORE CON LA DELEGA A SOSTITUIRLO IN CASO DI ASSENZA O IMPEDIMENTO.
02. IL SINDACO HA FACOLTA' DI ASSEGNARE, CON SUO PROVVEDIMENTO, AD OGNI ASSESSORE FUNZIONI ORDINATE ORGANICAMENTE PER GRUPPI DI MATERIE E CON DELEGA A FIRMARE GLI ATTI RELATIVI ALLE FUNZIONI ISTRUTTORIE ED ESECUTIVE LORO ASSEGNATE.
03. NEL RILASCIO DELLE DELEGHE DI CUI AI PRECEDENTI COMMI, IL SINDACO UNIFORMERA' I SUOI PROVVEDIMENTI AL PRINCIPIO PER CUI SPETTANO AGLI ASSESSORI I POTERI DI INDIRIZZO E DI CONTROLLO, ESSENDO LA GESTIONE AMMINISTRATIVA ATTRIBUITA AL SEGRETARIO COMUNALE.
04. IL SINDACO PUO' MODIFICARE L' ATTRIBUZIONE DEI COMPITI E DELLE

FUNZIONI DI OGNI ASSESSORE OGNIQUALVOLTA LO RITENGA OPPORTUNO

05. LE DELEGHE E LE EVENTUALI MODIFICAZIONI DI CUI AI COMMI PRECEDENTI DEVONO ESSERE FATTE PER ISCRITTO E COMUNICATE AL CONSIGLIO.

06. NELL'ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' DELEGATE GLI ASSESSORI SONO RESPONSABILI DI FRONTE AL SINDACO E SECONDO QUANTO DISPOSTO DALLA LEGGE E DAL PRESENTE STATUTO.

07. IL SINDACO, QUANDO PARTICOLARI MOTIVI LO ESIGANO, PUO' DELEGARE AD UNO O PIU' CONSIGLIERI L'ESERCIZIO DI FUNZIONI

AMMINISTRATIVE DI SUA COMPETENZA INERENTI A SPECIFICHE ATTIVITA' O SERVIZI. IL CONSIGLIO PRENDE ATTO DEL PROVVEDIMENTO DEL SINDACO E STABILISCE IL TRATTAMENTO ECONOMICO DEI CONSIGLIERI DELEGATI.

### TITOLO 03

#### PARTECIPAZIONE

##### CAPO 01

##### ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

##### SEZIONE 01

##### CRITERI DIRETTIVI

##### ART. 47

##### PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI

01. IL COMUNE GARANTISCE L'EFFETTIVA PARTECIPAZIONE DI TUTTI I CITTADINI ALL'ATTIVITA' POLITICA-AMMINISTRATIVA, ECONOMICA E SOCIALE DELLA COMUNITA'. VALORIZZA, A TAL FINE, LE LIBERE FORME ASSOCIATIVE.

02. NELL'ESERCIZIO DELLE SUE FUNZIONI, NELLA FORMAZIONE E NELL'ATTUAZIONE DEI PROPRI PROGRAMMI GESTIONALI IL COMUNE ASSICURA LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI E DELLE ORGANIZZAZIONI SOCIALI.

03. AI FINI DI CUI AL COMMA PRECEDENTE L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE FAVORISCE L'INIZIATIVA POPOLARE IN TUTTI GLI AMBITI CONSENTITI DALLE LEGGI VIGENTI.

04. L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE GARANTISCE IN OGNI CIRCOSTANZA LA LIBERTA', L'AUTONOMIA E L'UGUAGLIANZA DI TRATTAMENTO DI TUTTI I GRUPPI ED ORGANISMI.

##### SEZIONE 02

##### RIUNIONI, ASSEMBLEE, CONSULTAZIONI

##### ART. 48

##### RIUNIONI E ASSEMBLEE

01. IL DIRITTO DI PROMUOVERE RIUNIONI ED ASSEMBLEE IN PIENA LIBERTA' ED AUTONOMIA APPARTIENE A TUTTI I CITTADINI, PARTITI POLITICI, GRUPPI E ORGANISMI SOCIALI A NORMA DELLA COSTITUZIONE, PER IL LIBERO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' POLITICHE, SOCIALI, SPORTIVE E RICREATIVE.

02. L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE NE FACILITA L'ESERCIZIO, METTENDO A DISPOSIZIONE LE STRUTTURE IDONEE. LE CONDIZIONI E LE MODALITA' D'USO, DISCIPLINATE DA APPOSITO REGOLAMENTO, DOVRANNO PRECISARE LE LIMITAZIONI E LE CAUTELE NECESSARIE IN RELAZIONE ALLA STATICA DEGLI EDIFICI, ALLA INCOLUMITA' DELLE PERSONE ED ALLE NORME SULL'ESERCIZIO DEI LOCALI PUBBLICI.

03. PER LA COPERTURA DELLE SPESE PUO' ESSERE RICHiesto IL PAGAMENTO DI UN CORRISPETTIVO.

ART. 49

CONSULTAZIONI

01. IL COMUNE RICONOSCE COME ISTITUTO DI PARTECIPAZIONE LA CONSULTAZIONE DEI CITTADINI

02. LA CONSULTAZIONE E' RIVOLTA A CONOSCERE LA VOLONTA' DI CATEGORIE O DI SETTORI DELLA POPOLAZIONE NEI CONFRONTI DI PROVVEDIMENTI DI LORO INTERESSE IN MATERIE DI COMPETENZA LOCALE.

03. LA CONSULTAZIONE SI SVOLGE NEI TEMPI, NEI LUOGHI E CON LE MODALITA' FISSATE DALLA GIUNTA COMUNALE SECONDO LE NORME PREVISTE NEL REGOLAMENTO.

SEZIONE 03

INIZIATIVE POPOLARI

ART. 50

ISTANZE - PETIZIONI - PROPOSTE

01. OGNI CITTADINO, IN FORMA SINGOLA O ASSOCIATA, PUO' RIVOLGERE ALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE ISTANZE, PETIZIONI E PROPOSTE DIRETTE A PROMUOVERE UNA MIGLIORE TUTELA DI INTERESSI COLLETTIVI, PURCHE' NON RIGUARDINO MATERIE TRIBUTARIE E DI BILANCIO.

02. L'AMMINISTRAZIONE HA L'OBBLIGO DI ESAMINARLE TEMPESTIVAMENTE E DI FAR CONOSCERE AGLI INTERESSATI LA DECISIONE CHE NE E' SCATURITA.

ART. 51

MODALITA' DI PRESENTAZIONE ED ESAME

01. LE ISTANZE, PETIZIONI E PROPOSTE SONO RIVOLTE AL SINDACO E CONTENGONO, IN MODO CHIARO ED INTELLEGIBILE LA QUESTIONE CHE VIENE POSTA O LA SOLUZIONE CHE VIENE PROPOSTA.

02. LE ISTANZE POSSONO ESSERE SOTTOSCRITTE DA UNO O PIU' ELETTORI DEL COMUNE; LE PETIZIONI E LE PROPOSTE DA NON MENO DI 50 ELETTORI.

03. LE FIRME DEI SOTTOSCRITTORI DELLE PETIZIONI E DELLE PROPOSTE DEVONO ESSERE AUTENTICATE AI SENSI DI LEGGE.

04. L'ISTANZA, LA PETIZIONE O LA PROPOSTA SONO TRASMESSE PER L'ESAME AL CONSIGLIO O ALLA GIUNTA A SECONDA DELLE RISPETTIVE COMPETENZE.

05. L'ORGANO COMPETENTE HA 60 GIORNI DI TEMPO PER ESAMINARE L'ATTO E FAR CONOSCERE IL PROPRIO INTENDIMENTO IN MERITO, O I MOTIVI DI UN EVENTUALE RITARDO DI ESAME.

ART. 52

REFERENDUM CONSULTIVO

01. IL COMUNE RICONOSCE TRA GLI STRUMENTI DI PARTECIPAZIONE DEL CITTADINO ALL'AMMINISTRAZIONE LOCALE, IL REFERENDUM CONSULTIVO.

02. HANNO DIRITTO DI PARTECIPARE AL VOTO TUTTI I CITTADINI CHIAMATI AD ELEGGERE IL CONSIGLIO COMUNALE.

03. IL REFERENDUM PUO' RIGUARDARE ATTI AMMINISTRATIVI DI ESCLUSIVA COMPETENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE AD ECCEZIONE DELLE MATERIE

INERENTI A TRIBUTI LOCALI, TARIFFE, BILANCIO DI PREVISIONE, CONTO CONSUNTIVO E AD ATTIVITA' DI MERA ESECUZIONE DI NORME STATALI E REGIONALI.

ART. 53

REFERENDUM CONSULTIVO DI INIZIATIVA DEL CONSIGLIO

01. IL REFERENDUM CONSULTIVO DI INIZIATIVA DEL CONSIGLIO COMUNALE SI ESERCITA OGNIQUALVOLTA IL CONSIGLIO DELIBERI NELLE SEGUENTI MATERIE:

A) MODIFICA DEL TERRITORIO COMUNALE;

B) ALIENAZIONE DI BENI COMUNALI AB ORIGINE DI USO CIVICO, ALPEGGI, COMPLESSO IMMOBILIARE DI PIAZZA VITTORIO VENETO, IN SORDEVOLO, ED IL PALAZZO SITO IN BIELLA IN VIA VIALARDI VERRONE N. 13 .

C) ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILIARI PER USI NON ISTITUZIONALI COMPORTANTI IL RICORSO A FINANZIAMENTI NON ORDINARI PER IL LORO ACQUISTO;

D) COSTRUZIONE DI INFRASTRUTTURE - DIGHE, STRADE, GALLERIE, VIADOTTI, ELIPORTI - NONCHE' COSTRUZIONI DI INSEDIAMENTI RESIDENZIALI DI TIPO SPECULATIVO FUORI DAL TERRITORIO URBANO;

E) MODIFICAZIONE DELLE DESTINAZIONI D'USO DEGLI ALPEGGI COMUNALI, NEL CASO GLI STESSI NON SIANO GIA' COPERTI DALLA RISERVA DI USO CIVICO;

F) ABROGAZIONE DELLO STATUTO E PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI NUOVO STATUTO IN SOSTITUZIONE DI QUELLO PRECEDENTE.

ART. 54

REFERENDUM AD INIZIATIVA DEI CONSIGLIERI E DEI CITTADINI

01. IL REFERENDUM PUO' ESSERE RICHIESTO DA UN MINIMO DI CINQUE CONSIGLIERI COMUNALI E DA ALMENO IL 15% DEGLI ELETTORI ISCRITTI RESIDENTI NEL COMUNE

02. LA RICHIESTA DI CUI AI COMMI PRECEDENTI CONTIENE IL QUESITO CHE SI VUOLE SOTTOPORRE ALLA POPOLAZIONE, ESPOSTO IN TERMINI CHIARI ED INTELLEGIBILI, E SI CONCLUDE CON LA SOTTOSCRIZIONE DEI RICHIEDENTI AUTENTICATA AI SENSI DI LEGGE.

03. LA RICHIESTA VIENE RIVOLTA AL SINDACO CHE INDICE IL REFERENDUM, NEI TEMPI E CON LE MODALITA' DI SVOLGIMENTO PREVISTE DAL REGOLAMENTO.

ART. 55

AMMISSIONE DELLA RICHIESTA

01. L'AMMISSIONE DELLA RICHIESTA REFERENDARIA, SIA RIGUARDO ALLA MATERIA CUI SI RIFERISCE IL QUESITO ED ALLA SUA CHIAREZZA ED INTELLIGIBILITA', SIA RIGUARDO AL NUMERO ED ALLA RICONOSCIBILITA' DEI SOTTOSCRITTORI E' RIMESSA AL GIUDIZIO DI UNA COMMISSIONE COMPOSTA DAL SEGRETARIO DEL COMUNE, DAL GIUDICE CONCILIATORE E DA DUE CONSIGLIERI DESIGNATI DAL CONSIGLIO COMUNALE.

ART. 56

DISCIPLINA DEL REFERENDUM

01. IL PROCEDIMENTO REFERENDARIO E' DISCIPLINATO DAL REGOLAMENTO SECONDO I PRINCIPI DEI PRECEDENTI ARTICOLI ED I SEGUENTI CRITERI:

A) LA CONSULTAZIONE SI EFFETTUA NEL CORSO DI UNA SOLA GIORNATA

FESTIVA. L'APERTURA DEI SEGGI, PER LA VOTAZIONE, HA UNA DURATA ININTERROTTA DI 10 ORE. LO SPOGLIO DELLE SCHEDE DEVE TERMINARE NELLA STESSA GIORNATA DELLA VOTAZIONE. POSSONO SVOLGERSI

CONTEMPORANEAMENTE PIU' CONSULTAZIONI REFERENDARIE LOCALI;

B) IL REFERENDUM E' INAMMISSIBILE NEI SEI MESI PRECEDENTI E NEI SEI MESI SUCCESSIVI AL RINNOVO DEL CONSIGLIO COMUNALE;

C) LA PUBBLICIZZAZIONE ADEGUATA DELLA CONSULTAZIONE E DEL CONTENUTO SOSTITUISCE LA STAMPA E LA CONSEGNA DEI CERTIFICATI

ELETTORALI. LA PARTECIPAZIONE ALLA VOTAZIONE E' ATTESTATA CON L'APPOSIZIONE DELLA FIRMA DELL'ELETTORE SULLA LISTA SEZIONALE;

D) IL REGOLAMENTO FARA' RIFERIMENTO, IN LINEA DI MASSIMA, ALLE PROCEDURE ADOTTATE PER LO SVOLGIMENTO DEI REFERENDUM ABROGATIVI DI LEGGI STATALI, ADEGUANDOLE ALLA DIMENSIONE LOCALE DELLA CONSULTAZIONE ED AI FINI DELLA LORO SEMPLIFICAZIONE ED ECONOMICITA';

E) IL REFERENDUM E' VALIDO SE VI HA PARTECIPATO IL 60% (SESSANTA PER CENTO) DEGLI AVENTI DIRITTO;

F) IL VOTO FAVOREVOLE AL QUESITO, DA PARTE DEL 50% + 01 ELETTORE DEI PARTECIPANTI AL VOTO, OBBLIGA IL CONSIGLIO COMUNALE AD UNA DETERMINAZIONE IN MERITO NELLA PRIMA SEDUTA SUCCESSIVA ALLA CONSULTAZIONE, DA TENERSI NON OLTRE GIORNI 60 (SESSANTA).

#### ART. 57

##### EFFETTI DEL REFERENDUM

01. ENTRO 60 GIORNI DALLA PROCLAMAZIONE DEL RISULTATO DA PARTE DEL SINDACO, IL CONSIGLIO DELIBERA I RELATIVI E CONSEGUENTI ATTI DI INDIRIZZO.

02. IL MANCATO RECEPIMENTO DELLE INDICAZIONI REFERENDARIE DEVE ESSERE DELIBERATO, CON ADEGUATE MOTIVAZIONI, DAI DUE TERZI DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE.

#### ART. 58

##### AZIONE POPOLARE

01. CIASCUN ELETTORE DEL COMUNE PUO' FAR VALERE, INNANZI ALLE GIURISDIZIONI AMMINISTRATIVE, LE AZIONI ED I RICORSI CHE SPETTANO AL COMUNE.

02. LA GIUNTA COMUNALE, IN BASE ALL'ORDINE EMANATO DAL GIUDICE DI INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO, DELIBERA LA COSTITUZIONE DEL COMUNE NEL GIUDIZIO. NONCHE', IN CASO DI SOCCOMBENZA, LE SPESE A CARICO DI CHI HA PROMOSSO L'AZIONE O IL RICORSO.

#### SEZIONE 04

##### INFORMAZIONE, ACCESSO AGLI ATTI, PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

#### ART. 59

##### DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI ED AI PROCEDIMENTI

01. AL FINE DI ASSICURARE LA TRASPARENZA DELL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA E DI FAVORIRNE LO SVOLGIMENTO IMPARZIALE E' RICONOSCIUTO A CHIUNQUE VI ABBAIA INTERESSE IL DIRITTO DI ACCESSO AI DOCUMENTI

AMMINISTRATIVI.

02. E' CONSIDERATO DOCUMENTO AMMINISTRATIVO OGNI RAPPRESENTAZIONE GRAFICA, FOTOCINEMATOGRAFICA, ELETTROMAGNETICA O DI QUALUNQUE ALTRA SPECIE DEL CONTENUTO DI ATTI, ANCHE INTERNI, FORMATI O, COMUNQUE, UTILIZZATI AI FINI DELL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA.

03. IL DIRITTO DI ACCESSO SI ESERCITA SECONDO LE DISPOSIZIONI DI LEGGE, DEL PRESENTE STATUTO E DEL REGOLAMENTO.

04. FATTO SALVO QUANTO PREVISTO DAL SUCCESSIVO ARTICOLO, SONO, SOTTRATTI AL DIRITTO DI ACCESSO GLI ATTI CHE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE DICHIARANO RISERVATI E SOTTOPOSTI A LIMITI DI DIVULGAZIONE.

ART. 60

INDIRIZZI REGOLAMENTARI

01. IL REGOLAMENTO DI CUI AL 03 COMMA DEL PRECEDENTE ART. DETERMINA LE MODALITA' PER LA RICHIESTA, L'AUTORIZZAZIONE E L'ACCESSO AGLI ATTI ED I TEMPI ENTRO I QUALI CIO' DEVE AVVENIRE.

02. GLI ATTI POSSONO ESSERE ESIBITI DOPO L'EMANAZIONE E NON DURANTE L'ATTIVITA' ISTRUTTORIA, FATTO SALVO IL DIRITTO DI CHI VI E' DIRETTAMENTE INTERESSATO.

03. IL RILASCIO DI COPIE E' SUBORDINATO AL PAGAMENTO DEI SOLI COSTI DI RIPRODUZIONE, SALVE LE DISPOSIZIONI VIGENTI IN MATERIA DI BOLLO, NONCHE' I DIRITTI DI RICERCA E DI VISURA.

04. IL SINDACO, CON ATTO MOTIVATO, PUO' DICHIARARE LA TEMPORANEA RISERVATEZZA DI ATTI, VIETANDONE L'ESIBIZIONE, QUANDO LA LORO DIFFUSIONE POSSA PREGIUDICARE IL DIRITTO ALLA RISERVATEZZA DELLE PERSONE, DEI GRUPPI O DELLE IMPRESE. IL REGOLAMENTO INDIVIDUA GLI ATTI FORMATI O RICEVUTI ASSOGGETTABILI ALLA DICHIARAZIONE, REGOLA LE MODALITA' ED I TEMPI PER LA STESSA E PER LA SUA DURATA.

ART. 61

AVVIO DI PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

01. IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO, CONTESTUALMENTE ALL'INIZIO DELLO STESSO, HA L'OBBLIGO DI INFORMARE GLI INTERESSATI MEDIANTE COMUNICAZIONE PERSONALE CONTENENTE LE INDICAZIONI PREVISTE PER LEGGE.

02. IL REGOLAMENTO STABILISCE QUALI SIANO I SOGGETTI CUI LE DIVERSE CATEGORIE DI ATTI DEBBANO ESSERE INVIATI, NONCHE' I DIPENDENTI RESPONSABILI DEI RELATIVI PROCEDIMENTI OVVERO I MECCANISMI DI INDIVIDUAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO.

03. QUALORA SUSSISTANO PARTICOLARI ESIGENZE DI CELERITA' O IL NUMERO DEI DESTINATARI O LA INDETERMINATEZZA DEGLI STESSI LA RENDA PARTICOLARMENTE GRAVOSA, E' CONSENTITO PRESCINDERE DALLA COMUNICAZIONE, PROVVEDENDO A MEZZO DI PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO O

DI ALTRI MEZZI, GARANTENDO COMUNQUE, ALTRE FORME DI IDONEA PUBBLICIZZAZIONE ED INFORMAZIONE.

04. RESTA SALVA LA FACOLTA' DI ADOTTARE PROVVEDIMENTI CAUTELARI, ANCHE PRIMA DELLA EFFETTUAZIONE DELLA COMUNICAZIONE DI CUI AL 01 COMMA.

05. SONO ESCLUSI DA TALE PROCEDIMENTO I PROVVEDIMENTI CONTINGIBILI ED

URGENTI IN MATERIA DI SANITA' ED IGIENE, EDILIZIA E POLIZIA LOCALE EMESSI AL FINE DI PREVENIRE ED ELIMINARE GRAVI PERICOLI CHE MINACCIANO L'INCOLUMITA' DEI CITTADINI.

06. SONO ALTRESI' ESCLUSI I REGOLAMENTI E GLI ATTI AMMINISTRATIVI A CARATTERE GENERALE, DI PIANIFICAZIONE E DI PROGRAMMAZIONE PER I QUALI RESTANO FERME LE PARTICOLARI NORME CHE NE REGOLANO LA FORMAZIONE.

#### ART. 62

##### COMUNICAZIONE DI AVVIO DI PROCEDIMENTO

01. LA COMUNICAZIONE DI CUI AL PRECEDENTE ARTICOLO, AVVIATA DAL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO STESSO, DEVE INDICARE:

- A) L'OGGETTO DEL PROCEDIMENTO, OVVERO LA DEFINIZIONE ED IL CONTENUTO DELL'ATTO FINALE;
- B) L'UFFICIO, IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO, I TERMINI E LE MODALITA' PER ESSERE ASCOLTATI;
- C) L'UFFICIO IN CUI SI PUO' PRENDERE VISIONE DEGLI ATTI, CON GLI ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO;
- D) IL DIRITTO DI PRESENTARE MEMORIE SCRITTE E DOCUMENTI ED I TERMINI ENTRO I QUALI POTERLO FARE.

#### ART. 63

##### DIRITTO DI INTERVENTI NEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

01. LA RAPPRESENTANZA DEGLI INTERESSI DA TUTELARE PUO' AVVENIRE AD OPERA SIA DEI SOGGETTI SINGOLI CHE DI SOGGETTI PORTATORI DI INTERESSI DIFFUSI GIURIDICAMENTE COSTITUITI IN ASSOCIAZIONI O COMITATI, CUI POSSA DERIVARE UN PREGIUDIZIO DA UN ATTO.

#### ART. 64

##### DIRITTI DEGLI INTERESSATI AGLI ATTI AMMINISTRATIVI

01. GLI AVENTI DIRITTO, ENTRO 30 GIORNI DALLA COMUNICAZIONE PERSONALE O DALLA PUBBLICAZIONE DEL PROVVEDIMENTO, POSSONO PRESENTARE ISTANZE, MEMORIE SCRITTE, PROPOSTE E DOCUMENTI PERTINENTI ALL'OGGETTO DEL PROCEDIMENTO.

02. IL RESPONSABILE DELL'ISTRUTTORIA, ENTRO 20 GIORNI DALLA RICEZIONE DELLE RICHIESTE DI CUI AL COMMA PRECEDENTE DEVE PRONUNCIARSI SULL'ACCOGLIMENTO O MENO E RIMETTERE LE SUE CONCLUSIONI ALL'ORGANO COMUNALE COMPETENTE ALL'EMANAZIONE DEL PROVVEDIMENTO FINALE.

03. I SOGGETTI DI CUI ALL' ARTT. 63 HANNO ALTRESI' DIRITTO A PRENDERE VISIONE DI TUTTI GLI ATTI DEL PROCEDIMENTO, SALVO QUELLI CHE IL REGOLAMENTO SOTTRAE ALL'ACCESSO. DI TALE VISIONE DEVE ESSERE STESO APPOSITO VERBALE, FIRMATO DAL RESPONSABILE DEL SERVIZIO E, DALL'INTERVENUTO.

#### ART. 65

##### OBBLIGO DI MOTIVAZIONE DEGLI ATTI

01. IL RESPONSABILE, O L'ORGANO CHE EMETTE L'ATTO DEVE OBBLIGATORIAMENTE ESPLICITARE LE MOTIVAZIONI NELLE PREMESSE

## DELL' ATTO

STESSO. A TAL UOPO IL MANCATO O PARZIALE ACCOGLIMENTO DELLE RICHIESTE E DELLE SOLLECITAZIONI PERVENUTE DA PARTE DEI SOGGETTI INTERESSATI DEVE ESSERE ADEGUATAMENTE MOTIVATO E PUO' ESSERE PRECEDUTO DA CONTRADDITTORIO ORALE.

02. SE L'INTERVENTO PARTECIPATIVO NON CONCERNE L'EMANAZIONE DI UN PROVVEDIMENTO, L'AMMINISTRAZIONE DEVE IN OGNI CASO ESPRIMERE PER ISCRITTO, ENTRO 30 GIORNI, LE PROPRIE VALUTAZIONI SULL'ISTANZA, LA PETIZIONE E LA PROPOSTA.

## ART. 66

### ACCORDI SOSTITUTIVI

01. IN ACCOGLIMENTO DI OSSERVAZIONI E PROPOSTE, PRESENTATE DAI SOGGETTI INTERESSATI, L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE POTRA' CONCLUDERE, SENZA PREGIUDIZIO DEI DIRITTI DI TERZI E IN OGNI CASO DI PERSEGUIMENTO DEL PUBBLICO INTERESSE, ACCORDI CON I SOGGETTI INTERVENUTI PER DETERMINARE IL CONTENUTO DISCREZIONALE DEL PROVVEDIMENTO FINALE OVVERO, NEI CASI PREVISTI DALLA LEGGE, IN SOSTITUZIONE DI QUESTO.

02. GLI ACCORDI DI CUI AL PRESENTE ARTICOLO DEBBOSSO ESSERE STIPULATI, A PENA DI NULLITA', CON ATTO SCRITTO.

03. AD ESSI SI APPLICANO, OVE NON DIVERSAMENTE PREVISTO, I PRINCIPI DEL CODICE CIVILE IN MATERIA DI OBBLIGAZIONI E CONTRATTI IN QUANTO COMPATIBILI.

04. GLI ACCORDI SOSTITUTIVI DI PROVVEDIMENTI SONO SOGGETTI AI MEDESIMI CONTROLLI PREVISTI PER QUESTI ULTIMI.

05. PER SOPRAVVENUTI MOTIVI DI PUBBLICO INTERESSE, L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE PUO' RECEDERE UNILATERALMENTE DALL' ACCORDO, SALVO L'OBBLIGO DI PROVVEDERE ALLA LIQUIDAZIONE DI UN INDENNIZZO IN RELAZIONE AGLI EVENTUALI PREGIUDIZI VERIFICATISI IN DANNO DEI PRIVATI.

## TITOLO 04

### ATTIVITA' AMMINISTRATIVA

#### CAPO 01

#### SERVIZI

## ART. 67

### SERVIZI PUBBLICI LOCALI

01. IL COMUNE PROVVEDE ALLA GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI CHE ABBIANO PER OGGETTO PRODUZIONE DI BENI ED ATTIVITA' RIVOLTE A REALIZZARE FINI SOCIALI E A PROMUOVERE LO SVILUPPO ECONOMICO E CIVILE DELLA COMUNITA' LOCALE.

02. I SERVIZI DA GESTIRSI CON DIRITTO DI PRIVATIVA SONO STABILITI DALLA LEGGE.

## ART. 68

### FORME DI GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI

01. IL COMUNE PUO' GESTIRE PUBBLICI SERVIZI NELLE SEGUENTI FORME:

A) IN ECONOMIA, QUANDO PER LE MODESTE DIMENSIONI O PER LE

CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO, NON SIA OPPORTUNO COSTITUIRE UNA ISTITUZIONE O UNA AZIENDA;

B) IN CONCESSIONE A TERZI QUANDO ESISTANO RAGIONI TECNICHE, ECONOMICHE E DI OPPORTUNITA' SOCIALE;

C) A MEZZO DI AZIENDA SPECIALE, ANCHE PER LA GESTIONE DI PIU' SERVIZI DI RILEVANZA IMPRENDITORIALE;

D) A MEZZO DI ISTITUZIONE, PER L'ESERCIZIO DI SERVIZI SOCIALI SENZA RILEVANZA IMPRENDITORIALE;

E) A MEZZO DI SOCIETA' PER AZIONI A PREVALENTE CAPITALE COMUNALE, QUALORA SI RENDA OPPORTUNA, IN RELAZIONE ALLA NATURA DEL SERVIZIO DA EROGARE, LA PARTECIPAZIONE DI ALTRI SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI.

02. PUO' ALTRESI' PROVVEDERE ALLA LORO GESTIONE UTILIZZANDO FORME DI ASSOCIAZIONE E DI COOPERAZIONE CON ALTRI ENTI LOCALI, OVVERO PARTECIPANDO A CONSORZI E A SOCIETA' PER AZIONI.

#### ART. 69

##### AZIENDE SPECIALI ED ISTITUZIONI

01. IL CONSIGLIO COMUNALE DELIBERA LA COSTITUZIONE DI AZIENDE SPECIALI, DOTATE DI PERSONALITA' GIURIDICA E DI AUTONOMIA GESTIONALE E NE APPROVA LO STATUTO.

02. IL CONSIGLIO COMUNALE DELIBERA ALTRESI' LA COSTITUZIONE DI ISTITUZIONI DOTATE DI SOLA AUTONOMIA GESTIONALE.

03. ORGANI DELL'AZIENDA E DELLA ISTITUZIONE SONO:

A) IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ED IL PRESIDENTE, ELETTI CONTESTUALMENTE E CON VOTAZIONE PALESE DEL CONSIGLIO COMUNALE, FUORI

DAL PROPRIO SENSO, FRA COLORO CHE HANNO I REQUISITI PER LA ELEZIONE A CONSIGLIERE COMUNALE ED UNA SPECIALE COMPETENZA TECNICA O AMMINISTRATIVA PER STUDI COMPIUTI, PER FUNZIONI DISIMPEGNATE PRESSO AZIENDE PUBBLICHE O PRIVATE, PER UFFICI PUBBLICI RICOPERTI.

L'ELEZIONE HA LUOGO A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI VOTI:

B) IL DIRETTORE, AL QUALE COMPETE LA RESPONSABILITA' GESTIONALE, E' NOMINATO DALLA GIUNTA COMUNALE.

04. L'ORDINAMENTO ED IL FUNZIONAMENTO DELLE AZIENDE SPECIALI SONO DISCIPLINATI DAL PROPRIO STATUTO E DAI REGOLAMENTI; QUELLI DELLE ISTITUZIONI SONO DISCIPLINATI DAL PRESENTE STATUTO E DA REGOLAMENTI COMUNALI,

05. SPETTA AL COMUNE CONFERIRE IL CAPITALE DI DOTAZIONE, DETERMINARE LE FINALITA', E GLI INDIRIZZI, APPROVARE GLI ATTI FONDAMENTALI, VERIFICARE I RISULTATI DELLA GESTIONE, PROVVEDERE ALLA COPERTURA DEGLI EVENTUALI COSTI SOCIALI.

#### ART. 70

##### REVOCA DEGLI AMMINISTRATORI

01. NELLE FORTE PREVISTE DALLA LEGGE E DALLO STATUTO COMUNALE PER LA REVOCA E LA SFIDUCIA COSTRUTTIVA DELLA GIUNTA, VIENE PROPOSTA AL CONSIGLIO COMUNALE LA MOZIONE PER LA REVOCA DEGLI AMMINISTRATORI DELLE AZIENDE SPECIALI E DELLE ISTITUZIONI DIPENDENTI E LA RICOSTRUZIONE DELL'ORGANO, DOPO AVERE CONTESTATO AGLI INTERESSATI I

RILIEVI E GLI ADDEBITI LORO ATTRIBUITI.

ART. 71

ORDINAMENTO E FUNZIONAMENTO DELLE ISTITUZIONI

01. IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLE ISTITUZIONI SI COMPONE DI TRE O DI CINQUE MEMBRI COMPRESO IL PRESIDENTE, NOMINATI DAL CONSIGLIO COMUNALE, CON LE MODALITA' DI CUI ALL' ARTT. 20 - 06 COMMA - DEL PRESENTE STATUTO. ESSO DURA IN CARICA PER UN PERIODO CORRISPONDENTE A QUELLO DEL CONSIGLIO COMUNALE.

02. IL PRESIDENTE HA LA RAPPRESENTANZA DELL'ISTITUZIONE E CURA I RAPPORTI DELLA STESSA CON GLI ORGANI COMUNALI.

03. IL DIRETTORE E' NOMINATO DALLA GIUNTA COMUNALE CON LE MODALITA' PREVISTE DAL REGOLAMENTO COMUNALE.

04. LE ATTRIBUZIONI ED IL FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI DELL'ISTITUZIONE E LE COMPETENZE DEL DIRETTORE STESSO SONO STABILITI DAL REGOLAMENTO CHE DISCIPLINA, ALTRESI', L'ORGANIZZAZIONE INTERNA DELL'ENTE, LE MODALITA' CON LE QUALI IL COMUNE ESERCITA I SUOI POTERI DI INDIRIZZO, DI VIGILANZA E DI CONTROLLO, VERIFICA I RISULTATI DELLA GESTIONE, DETERMINA LE TARIFFE DEI SERVIZI, PROVVEDE ALLA COPERTURA DEGLI EVENTUALI COSTI SOCIALI.

ART. 72

VIGILANZA E CONTROLLI

01. IL COMUNE ESERCITA POTERI DI INDIRIZZO E CONTROLLO SULLE AZIENDE SPECIALI ED ISTITUZIONI, ANCHE ATTRAVERSO L'ESAME E L'APPROVAZIONE DEI LORO ATTI FONDAMENTALI, CON LE MODALITA' PREVISTE DALLA LEGGE E DAI REGOLAMENTI O DAGLI STATUTI CHE NE DISCIPLINANO L'ATTIVITA'.

02. SPETTA ALLA GIUNTA COMUNALE LA VIGILANZA SUGLI ENTI, ISTITUZIONI, AZIENDE E SOCIETA' A PARTECIPAZIONE COMUNALE.

03. LA GIUNTA RIFERISCE, ANNUALMENTE, AL CONSIGLIO COMUNALE IN MERITO ALL'ATTIVITA' SVOLTA ED AI RISULTATI CONSEGUITI DAGLI ENTI, ISTITUZIONI, AZIENDE E SOCIETA' A PARTECIPAZIONE COMUNALE. A TAL FINE, I RAPPRESENTANTI DEL COMUNE NEGLI ENTI CITATI DEBONO PRESENTARE ALLA GIUNTA COMUNALE, A CHIUSURA DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO, UNA RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELLA SITUAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA DELL'ENTE, SOCIETA' ED AZIENDA E DEGLI OBIETTIVI RAGGIUNTI.

CAPO 02

FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE - ACCORDI DI PROGRAMMA

ART. 73

CONVENZIONI

01. IL CONSIGLIO COMUNALE, SU PROPOSTA DELLA GIUNTA, DELIBERA APPOSITE CONVENZIONI DA STIPULARSI CON ALTRI ENTI LOCALI, AL FINE DI SVOLGERE IN MODO COORDINATO FUNZIONI E SERVIZI DETERMINATI.

02. LE CONVENZIONI DEVONO STABILIRE I FINI, LA DURATA, LE FORME DI CONSULTAZIONE DEGLI ENTI CONTRAENTI, I LORO RAPPORTI FINANZIARI ED I RECIPROCI OBBLIGHI E GARANZIE.

#### ART. 74

##### CONSORZI PUBBLICI

01. IL COMUNE PUO' PARTECIPARE ALLA COSTITUZIONE DI CONSORZI CON ALTRI COMUNI, PROVINCE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DI UNO O PIU' SERVIZI.

02. A QUESTO FINE IL CONSIGLIO COMUNALE APPROVA, A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI COMPONENTI, UNA CONVENZIONE AI SENSI DEL PRECEDENTE ARTICOLO, UNITAMENTE ALLO STATUTO DEL CONSORZIO.

03. LA CONVENZIONE DEVE PREVEDERE L'OBBLIGO, A CARICO DEL CONSORZIO, DELLA TRASMISSIONE AL COMUNE DEGLI ATTI FONDAMENTALI DEL CONSORZIO STESSO.

04. IL SINDACO O SUO DELEGATO FA PARTE DELL'ASSEMBLEA DEL CONSORZIO CON RESPONSABILITA' PARI ALLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE FISSATA DALLA CONVENZIONE E DALLO STATUTO DEL CONSORZIO.

#### ART. 75

##### ACCORDI DI PROGRAMMA

01. PER LA DEFINIZIONE E L'ATTUAZIONE DI OPERE, DI INTERVENTI O DI PROGRAMMI DI INTERVENTO CHE RICHIEDONO, PER LA LORO COMPLETA REALIZZAZIONE, L'AZIONE INTEGRATA E COORDINATA DEL COMUNE E DI ALTRI SOGGETTI PUBBLICI, IL SINDACO, IN RELAZIONE ALLA COMPETENZA PRIMARIA O PREVALENTE DEL COMUNE SULL'OPERA O SUGLI INTERVENTI O SUI PROGRAMMI DI INTERVENTO, PROMUOVE LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO DI PROGRAMMA PER ASSICURARE IL COORDINAMENTO DELLE AZIONI E PER DETERMINARE I TEMPI, LE MODALITA', IL FINANZIAMENTO ED OGNI ALTRO CONNESSO ADEMPIMENTO.

02. A TAL FINE IL SINDACO CONVOCA UNA CONFERENZA TRA I RAPPRESENTANTI DI TUTTE LE AMMINISTRAZIONI INTERESSATE.

03. L'ACCORDO, CONSISTENTE NEL CONSENSO UNANIME DELLE AMMINISTRAZIONI INTERESSATE, E' APPROVATO CON ATTO FORMALE DEL SINDACO.

04. QUALORA L'ACCORDO SIA ADOTTATO CON DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE O COMPORTI VARIAZIONI DEGLI STRUMENTI URBANISTICI, L'ADESIONE DEL SINDACO ALLO STESSO DEVE ESSERE RATIFICATA DAL CONSIGLIO COMUNALE ENTRO TRENTA GIORNI A PENA DI DECADENZA.

05. LA DISCIPLINA DEGLI ACCORDI DI PROGRAMMA, PREVISTA DALLA LEGGE E DAL PRESENTE ARTICOLO SI APPLICA A TUTTI GLI ACCORDI DI PROGRAMMA PREVISTI DA LEGGI VIGENTI RELATIVI AD OPERE, INTERVENTI O PROGRAMMA DI INTERVENTO DI COMPETENZA DEL COMUNE.

#### TITOLO 05

##### UFFICI E PERSONALE

#### ART. 76

##### ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE

01. IL COMUNE DISCIPLINA CON APPOSITI REGOLAMENTI LA DOTAZIONE ORGANICA DEL PERSONALE E, IN CONFORMITA' ALLE NORME DEL PRESENTE STATUTO, L'ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI.

#### CAPO 01

##### ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI

ART. 77

STRUTTURA

01. L'ORGANIZZAZIONE STRUTTURALE E' ARTICOLATA IN UFFICI ANCHE APPARTENENTI AD AREE DIVERSE COMUNQUE FUNZIONALMENTE COLLEGATI AL FINE DI CONSEGUIRE GLI OBIETTIVI ASSEGNATI.

ART. 78

PERSONALE

01. L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE PROMUOVE IL MIGLIORAMENTO DELLE PRESTAZIONI DEL PERSONALE MEDIANTE LA FORMAZIONE, LA QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE E LA RESPONSABILIZZAZIONE DEI DIPENDENTI.

CAPO 02

ORGANIZZAZIONE DEL PERSONALE

ART. 79

DISCIPLINA DELLO STATUS DEL PERSONALE

01. SONO DISCIPLINATI CON IL REGOLAMENTO SULLO STATO GIURIDICO ED ECONOMICO DEL PERSONALE:

- A) I MODI DI CONFERIMENTO DELLA TITOLARITA' DEI POSTI, I PRINCIPI FONDAMENTALI DI ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI, LE INCOMPATIBILITA' CON ALTRE ATTIVITA' RETRIBUITE;
  - B) I PROCEDIMENTI DI COSTITUZIONE, MODIFICAZIONI DI STATO GIURIDICO ED ESTINZIONE DEL RAPPORTO DI PUBBLICO IMPIEGO;
  - C) I CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLE QUALIFICHE FUNZIONALI E DEI PROFILI PROFESSIONALI IN CIASCUNA DI ESSE COMPRESI;
  - D) I CRITERI PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE E L'ADDESTRAMENTO;
  - E) IL RUOLO ORGANICO, LA CONSISTENZA E LA DOTAZIONE COMPLESSIVA DELLE QUALIFICHE;
  - F) LE GARANZIE DEL PERSONALE IN ORDINE ALL'ESERCIZIO DELLE LIBERTA' E DEI DIRITTI FONDAMENTALI;
  - G) I DOVERI E LE RESPONSABILITA' DEI DIPENDENTI, COMPRESI QUELLE DISCIPLINARI;
  - H) LA DURATA MASSIMA DELL'ORARIO DI LAVORO GIORNALIERO.
02. IL PERSONALE E' INQUADRATO IN QUALIFICHE FUNZIONALI IN RELAZIONE AL GRADO DI COMPLESSITA' DELLA FUNZIONE ED AI REQUISITI RICHIESTI PER LO SVOLGIMENTO DELLA STESSA ED E' COLLOCATO IN AREE DI ATTIVITA'.
03. IN APPOSITE TABELLE, RELATIVE A CIASCUNA QUALIFICA, VERRANNO SPECIFICATE LE AREE, I PROFILI PROFESSIONALI, LA DOTAZIONE ORGANICA ED IL RELATIVO TRATTAMENTO ECONOMICO.
04. IL CONSIGLIO COMUNALE RECEPISCE LA DISCIPLINA DEGLI ISTITUTI DEL RAPPORTO DI IMPIEGO QUALE RISULTA DAGLI ACCORDI SINDACALI AI SENSI DI LEGGE.

ART. 80

COLLABORAZIONI ESTERNE

01. IL REGOLAMENTO DEL PERSONALE PUO' PREVEDERE COLLABORAZIONI ESTERNE AD ALTO CONTENUTO DI PROFESSIONALITA' PER OBIETTIVI DETERMINATI E CON CONVENZIONI A TERMINE.

02. LE NORME REGOLAMENTARI PER IL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI DI COLLABORAZIONE A SOGGETTI ESTRANEI ALL'AMMINISTRAZIONE DEVONO STABILIRNE:

- LA DURATA CHE, COMUNQUE, NON POTRA' ESSERE SUPERIORE ALLA DURATA DEL PROGRAMMA;
- I CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEL RELATIVO TRATTAMENTO ECONOMICO;
- LA NATURA PRIVATISTICA DEL RAPPORTO;
- I RAPPORTI CON LA STRUTTURA BUROCRATICA DEL COMUNE.

#### CAPO 03

RESPONSABILITA' DISCIPLINARE DEL PERSONALE

ART. 81

NORME APPLICABILI

01. IL REGOLAMENTO DEL PERSONALE DISCIPLINA, SECONDO LE NORME PREVISTE PER GLI IMPIEGATI CIVILI DELLO STATO, LA RESPONSABILITA', LE SANZIONI DISCIPLINARI, IL RELATIVO PROCEDIMENTO, LA DESTITUZIONE D'UFFICIO E LA RIAMMISSIONE IN SERVIZIO.

02. LA COMMISSIONE DI DISCIPLINA E' COMPOSTA DAL SINDACO O DA UN SUO DELEGATO CHE LA PRESIDE, DA DUE CONSIGLIERI DESIGNATI DAL CONSIGLIO COMUNALE, DAL SEGRETARIO DEL COMUNE E DA UN DIPENDENTE DESIGNATO ALL'INIZIO DI OGNI ANNO DAL PERSONALE DELL'ENTE, SECONDO LE MODALITA' PREVISTE DAL REGOLAMENTO.

03. LA NORMATIVA RELATIVA ALLA DESIGNAZIONE DEL DIPENDENTE, DI CUI AL COMMA PRECEDENTE SIA GIUDICATO DA PERSONALE DELLA MEDESIMA QUALIFICA O SUPERIORE.

#### CAPO 04

SEGRETARIO COMUNALE

ART. 82

STATO GIURIDICO E TRATTAMENTO ECONOMICO

01. LO STATO GIURIDICO ED IL TRATTAMENTO ECONOMICO DEL SEGRETARIO COMUNALE SONO STABILITI DALLA LEGGE.

ART. 83

FUNZIONI DEL SEGRETARIO COMUNALE

01. IL SEGRETARIO COMUNALE ASSICURA LA DIREZIONE TECNICO-AMMINISTRATIVA DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

02. EGLI ESERCITA TUTTE LE FUNZIONI PREVISTE DALLA LEGGE E DAI REGOLAMENTI, NEL RISPETTO DELLE DIRETTIVE IMPARTITEGLI DAL SINDACO. DA CUI DIPENDE FUNZIONALMENTE CON L'OSSERVANZA DEI CRITERI PREVISTI NEL PRESENTE STATUTO.

03. E' RESPONSABILE DEL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI, DELL'ADEMPIMENTO DELLE PROCEDURE E DELL'ESECUZIONE DEGLI ATTI RELATIVI.

ART. 84

ATTRIBUZIONI DI SOVRINTENDENZA

01. IL SEGRETARIO COMUNALE SVOLGE FUNZIONI D'IMPULSO. COORDINAMENTO E CONTROLLO NEI CONFRONTI DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE DIPENDENTE.

02. ESERCITA IL POTERE SOSTITUTIVO IN CASI DI INEFFICIENZA. SOLLEVANDO CONTESTAZIONI ED ADDEBITI, PROPONENDO OVVERO ADOTTANDO PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI NEI CONFRONTI DEL PERSONALE DIPENDENTE NEL RISPETTO DELLE NORME PREVISTE DAL REGOLAMENTO.

ART. 85

ATTRIBUZIONI CONSULTIVE

01. IL SEGRETARIO COMUNALE ESPlicita E SOTTOSCRIVE I PARERI PREVISTI DALLA LEGGE SULLE PROPOSTE DI ATTI DELIBERATIVI.
02. SE RICHIESTO, FORMULA PARERI ED ESPRIME VALUTAZIONI, NELL'AMBITO DELLE PROPRIE COMPETENZE, AGLI ORGANI ELETTIVI OVVERO AI SINGOLI ASSESSORI E CONSIGLIERI.
03. PARTECIPA A COMMISSIONI DI STUDIO INTERNE ALL'ENTE.

ART. 86

ATTRIBUZIONI DI GARANZIA

01. IL SEGRETARIO COMUNALE PARTECIPA ALLE SEDUTE DEGLI ORGANI COLLEGIALI ELETTIVI E DELLE COMMISSIONI, PREDISPONENDO A MEZZO DEL PERSONALE DIPENDENTE LA REDAZIONE DEI VERBALI DELLE ADUNANZE.
02. RICEVE DAI CONSIGLIERI COMUNALI RICHIESTE DI TRASMISSIONE DELLE DELIBERAZIONI ASSUNTE DALLA GIUNTA SOGGETTE, NEI CASI PREVISTI DALLA LEGGE, AL CONTROLLO DI LEGITTIMITA'.
03. PRESIEDE L'UFFICIO COMUNALE PER LE ELEZIONI IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI POPOLARI E DEI REFERENDUM.
04. RICEVE L'ATTO DI DIMISSIONI DEL SINDACO, LE PROPOSTE DI REVOCA E LA MOZIONE DI SFIDUCIA COSTRUTTIVA.
05. CURA LA TRASMISSIONE DEGLI ATTI DELIBERATIVI AL COMITATO REGIONALE DI CONTROLLO ED ALLA PREFETTURA, ATTESTANDO L'AVVENUTA ESECUTIVITA' DEGLI STESSI.

ART. 87

ATTRIBUZIONI GESTIONALI

01. AL SEGRETARIO COMUNALE COMPETE L'ADOZIONE DEGLI ATTI DI GESTIONE. ANCHE CON RILEVANZA ESTERNA, CHE NON COMPORTANO ATTIVITA' DELIBERATIVE E CHE NON SIANO ESPRESSAMENTE ATTRIBUITI DALLO STATUTO AGLI ORGANI ELETTIVI.
02. IL SEGRETARIO COMUNALE:
  - A) PREDISPONE PROGRAMMI DI ATTUAZIONE E RELAZIONI SULLA BASE DELLE DIRETTIVE RICEVUTE DAGLI ORGANI ELETTIVI;
  - B) CURA L'ATTUAZIONE DEI PROVVEDIMENTI;
  - C) DISPONE LA VERIFICA DI TUTTA LA FASE ISTRUTTORIA DEI PROVVEDIMENTI;
  - D) ADOTTA GLI ATTI ESECUTIVI DELLE DELIBERAZIONI; SOTTOSCRIVENDO I MANDATI DI PAGAMENTO E LE REVERSALI DI INCASSO;
  - E) ADOTTA I PROVVEDIMENTI ORGANIZZATIVI PER GARANTIRE L'APPLICAZIONE DA PARTE DEI DIPENDENTI COMUNALI DELLE NORME SUL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO, VERIFICANDO L'EFFICIENZA DELL'ATTIVITA' DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE AD ESSI PREPOSTO;
  - F) PROVVEDE ALLA LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI E DELLE INDENNITA' AL PERSONALE IN BASE AI DISPOSTI DEL REGOLAMENTO.

## TITOLO 06

### RESPONSABILITA'

#### ART. 88

##### RESPONSABILITA' VERSO IL COMUNE

01. GLI AMMINISTRATORI ED I DIPENDENTI COMUNALI SONO TENUTI A RISARCIRE AL COMUNE I DANNI DERIVANTI DA VIOLAZIONI DI OBBLIGHI DI SERVIZIO.
02. GLI AMMINISTRATORI ED I DIPENDENTI PREDETTI, PER LA RESPONSABILITA' DI CUI AL PRECEDENTE COMMA, SONO SOTTOPOSTI ALLA GIURISDIZIONE DELLA CORTE DEI CONTI, NEI MODI PREVISTI DALLE LEGGI IN MATERIA.
03. IL SINDACO E IL SEGRETARIO COMUNALE, CHE VENGA A CONOSCENZA, DIRETTAMENTE O IN SEGUITO A RAPPORTO CUI SONO TENUTI GLI ORGANI INFERIORI, DI FATTI CHE DIANO LUOGO A RESPONSABILITA' AI SENSI DEL COMMA 01 , DEVONO FARNE DENUNCIA AL PROCURATORE GENERALE DELLA CORTE DEI CONTI, INDICANDO TUTTI GLI ELEMENTI RACCOLTI PER L'ACCERTAMENTO DELLA RESPONSABILITA' E LA DETERMINAZIONE DEI DANNI.
04. SE IL FATTO DANNOSO SIA IMPUTABILE AL SEGRETARIO COMUNALE ALLA DENUNCIA PROVVEDE IL SINDACO.

#### ART. 89

##### RESPONSABILITA' VERSO I TERZI

01. GLI AMMINISTRATORI ED I DIPENDENTI COMUNALI CHE, NELL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI LORO CONFERITE DALLE LEGGI E DAI REGOLAMENTI, CAGIONINO AD ALTRI UN DANNO INGIUSTO SONO PERSONALMENTE OBBLIGATI A RISARCIRLO.
02. OVE IL COMUNE ABBA CORRISPOSTO AL TERZO L'AMMONTARE DEL DANNO CAGIONATO DALL'AMMINISTRATORE O DAL DIPENDENTE SI RIVALE AGENDO CONTRO QUESTI ULTIMI A NORMA DEL PRECEDENTE ARTICOLO.
03. E' DANNO INGIUSTO, AGLI EFFETTI DEL COMMA 01 , QUELLO DERIVANTE DA OGNI VIOLAZIONE DEI DIRITTI DEI TERZI CHE L'AMMINISTRATORE O IL DIPENDENTE ABBA COMMESO PER DOLO O COLPA GRAVE: RESTANO SALVE LE RESPONSABILITA' PIU' GRAVI PREVISTE DALLE LEGGI VIGENTI.
04. LA RESPONSABILITA' PERSONALE DELL'AMMINISTRATORE O DEL DIPENDENTE SUSSISTE TANTO SE LA VIOLAZIONE DEL DIRITTO DEL TERZO SIA CAGIONATA DAL COMPIMENTO DI ATTI O DI OPERAZIONI, QUANTO SE LA DETTA VIOLAZIONE CONSISTA NELLA OMISSIONE O NEL RITARDO INGIUSTIFICATO DI OPERAZIONI AL CUI COMPIMENTO L'AMMINISTRATORE O IL DIPENDENTE SIANO OBBLIGATI PER LEGGE O PER REGOLAMENTO.
05. QUANDO LA VIOLAZIONE DEL DIRITTO SIA DERIVATA DA ATTI OD OPERAZIONI DI ORGANI COLLEGIALI DEL COMUNE, SONO RESPONSABILI, IN SOLIDO, IL PRESIDENTE ED I MEMBRI DEL COLLEGIO CHE HANNO PARTECIPATO ALL'ATTO OD OPERAZIONE. LA RESPONSABILITA' E' ESCLUSA PER COLORO CHE ABBIANO FATTO CONSTARE NEL VERBALE IL PROPRIO DISSENSO.

#### ART. 90

##### RESPONSABILITA' DEI CONTABILI

01. IL TESORIERE ED OGNI ALTRO CONTABILE CHE ABBA MANEGGIO DI DENARO

DEL COMUNE O SIA INCARICATO DELLA GESTIONE DEI BENI COMUNALI, NONCHE' CHIUNQUE, SENZA LEGALE AUTORIZZAZIONE, MANEGGI DENARO DEL COMUNE DEVE RENDERE IL CONTO DELLA GESTIONE ED E' SOGGETTO ALLA GIURISDIZIONE DELLA CORTE DEI CONTI, SECONDO LE NORME E LE PROCEDURE PREVISTE DALLE LEGGI VIGENTI.

ART. 91

PRESCRIZIONE DELL' AZIONE DI RESPONSABILITA'

01. LA LEGGE STABILISCE IL TEMPO DI PRESCRIZIONE DELL' AZIONE DI RESPONSABILITA', NONCHE' LE SUE CARATTERISTICHE DI PERSONALITA' E DI INESTENSIBILITA' AGLI EREDI.

ART. 92

PARERI SULLE PROPOSTE ED ATTUAZIONE DI DELIBERAZIONI

01. IL SEGRETARIO COMUNALE ED I SOGGETTI PREVISTI DALLA LEGGE RISPONDONO IN VIA AMMINISTRATIVA E CONTABILE DEI PARERI ESPRESSI RELATIVAMENTE ALLE PROPOSTE DI DELIBERAZIONE ESPRESSI AI SENSI DEGLI DEGLI ARTT. 20 E 40 DEL PRESENTE STATUTO.

02. IL SEGRETARIO COMUNALE, UNITAMENTE AL FUNZIONARIO PREPOSTO, E' RESPONSABILE DEGLI ATTI E DELLE PROCEDURE ATTUATIVE DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO E DELLA GIUNTA.

TITOLO 07

FINANZA E CONTABILITA'

ART. 93

ORDINAMENTO

01. L' ORDINAMENTO DELLA FINANZA DEL COMUNE E' RISERVATO ALLA LEGGE ED IN TALE AMBITO IL COMUNE REDIGE APPOSITO REGOLAMENTO.

02. NELL' AMBITO DELLA FINANZA PUBBLICA IL COMUNE E' TITOLARE DI AUTONOMIA FINANZIARIA FONDATA SU CERTEZZA DI RISORSE PROPRIE E TRASFERITE.

03. IL COMUNE E', ALTRESI', TITOLARE DI POTESTA' IMPOSITIVA AUTONOMA NEL CAMPO DELLE IMPOSTE, DELLE TASSE E DELLE TARIFFE, ED HA UN PROPRIO DEMANIO E PATRIMONIO.

ART. 94

ATTIVITA' FINANZIARIA DEL COMUNE

01. LA FINANZA DEL COMUNE E' COSTITUITA DA:

- A) IMPOSTE PROPRIE;
- B) ADDIZIONALI E COMPARTICIPAZIONI AD IMPOSTE ERARIALI E REGIONALI;
- C) TASSE E DIRITTI PER SERVIZI PUBBLICI;
- D) TRASFERIMENTI ERARIALI;
- E) TRASFERIMENTI REGIONALI;
- F) ALTRE ENTRATE PROPRIE ANCHE DI NATURA PATRIMONIALE;
- G) RISORSE REPERITE SUL MERCATO FINANZIARIO;
- H) ALTRE ENTRATE.

02. I TRASFERIMENTI ERARIALI DEVONO GARANTIRE I SERVIZI PUBBLICI COMUNALI INDISPENSABILI; LE ENTRATE FISCALI FINANZIANO I SERVIZI PUBBLICI RITENUTI NECESSARI PER LO SVILUPPO DELLA COMUNITA' ED

INTEGRANO LA CONTRIBUZIONE ERARIALE PER L'EROGAZIONE DEI SERVIZI PUBBLICI INDISPENSABILI.

03. NELL'AMBITO DELLE FACOLTA' CONCESSE DALLA LEGGE IL COMUNE ISTITUISCE, CON DELIBERAZIONE CONSILIARE, IMPOSTE, TASSE E TARIFFE, ADEGUANDO QUESTE ULTIME CON OPPORTUNE DIFFERENZIAZIONI E, PER QUANTO POSSIBILE, AL COSTO DEI RELATIVI SERVIZI

#### ART. 95

##### AMMINISTRAZIONE DEI BENI COMUNALI

01. IL SEGRETARIO COMUNALE CURA A MEZZO DEL PERSONALE DIPENDENTE LA TENUTA DI UN ESATTO INVENTARIO DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI DEL COMUNE; ESSO E' OGGETTO DI REVISIONE, DI REGOLA, OGNI DIECI ANNI, DELL'ESATTEZZA DELL'INVENTARIO, DELLE SUCCESSIVE AGGIUNTE E MODIFICAZIONI E DELLA CONSERVAZIONE DEI TITOLI, ATTI, CARTE E SCRITTURE RELATIVI AL PATRIMONIO SONO PERSONALMENTE RESPONSABILI IL SINDACO. IL SEGRETARIO COMUNALE E L'ECONOMO. IL RIEPILOGO DELL'INVENTARIO E' ALLEGATO AL BILANCIO DI PREVISIONE ED AL CONTO CONSUNTIVO.

02. L'INVENTARIO DEI BENI DEMANIALI E' COSTITUITO DA UNO STATO, DESCRITTIVO DEI MEDESIMI, QUELLO DEI BENI PATRIMONIALI DA APPOSITO REGISTRO DI CONSISTENZA. L'INVENTARIO DI CIASCUNA ISTITUZIONE DEVE ESSERE DISTINTO DA QUELLO DEL COMUNE.

03. I BENI PATRIMONIALI COMUNALI DEVONO, DI NORMA, ESSERE CONCESSI IN AFFITTO O LOCAZIONE, I BENI DEMANIALI POSSONO ESSERE CONCESSI IN USO SULLA BASE DI TARIFFE DETERMINATE DAL CONSIGLIO COMUNALE CONTESTUALMENTE ALLA DELIBERA DI CONCESSIONE NEI LIMITI PREVISTI DALLA LEGGE.

04. LE SOMME PROVENIENTI DALL'ALIENAZIONE DI BENI, DA LASCITI, DONAZIONI, RISCOSSIONI DI CREDITI O, COMUNQUE, DA CESPITI DA INVESTIRSI A PATRIMONIO, DEBONO ESSERE IMPIEGATE NELLA ESTINZIONE DI PASSIVITA' ONEROSE O NEL MIGLIORAMENTO DEL PATRIMONIO.

#### ART. 96

##### CONTABILITA' COMUNALE: IL BILANCIO

01. L'ORDINAMENTO CONTABILE DEL COMUNE E' RISERVATO ALLA LEGGE DELLO STATO.

02. LA GESTIONE FINANZIARIA DEL COMUNE SI SVOLGE IN BASE AL BILANCIO ANNUALE DI PREVISIONE REDATTO IN TERMINI DI COMPETENZA E DI CASSA, E AL BILANCIO PLURIENNALE DELIBERATO DAL CONSIGLIO COMUNALE ENTRO IL TERMINE FISSATO DALLA LEGGE, OSSERVANDO I PRINCIPI DELLA UNIVERSALITA', DELL'INTEGRITA' E DEL PAREGGIO ECONOMICO E FINANZIARIO.

03. IL BILANCIO E GLI ALLEGATI PRESCRITTI DALLA LEGGE DEVONO, ESSERE REDATTI IN MODO DA CONSENTIRNE LA LETTURA PER PROGRAMMI, SERVIZI ED INTERVENTI.

04. GLI IMPEGNI DI SPESA NON POSSONO ESSERE ASSUNTI SENZA ATTESTAZIONE DELLA RELATIVA COPERTURA FINANZIARIA DA PARTE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO SENZA TALE ATTESTAZIONE L'ATTO E' NULLO DI DIRITTO.

ART. 97

CONTABILITA' COMUNALE: IL CONTO CONSUNTIVO

01. I FATTI GESTIONALI SONO RILEVATI MEDIANTE CONTABILITA' ECONOMICA E DIMOSTRATI NEL RENDICONTO COMPRENDENTE IL CONTO DEL BILANCIO ED IL CONTO DEL PATRIMONIO.

02. LA GIUNTA COMUNALE ALLEGA AL CONTO CONSUNTIVO UNA RELAZIONE ILLUSTRATIVA CON CUI ESPRIME LE VALUTAZIONI DI EFFICACIA DELL'AZIONE CONDOTTA SULLA BASE DEI RISULTATI CONSEGUITI IN RAPPORTO AI PROGRAMMI ED AI COSTI SOSTENUTI, NONCHE' LA RELAZIONE DEL REVISORE DI CUI ALL' ARTT. 10 DEL PRESENTE STATUTO.

ART. 98

ATTIVITA' CONTRATTUALE

01. AGLI APPALTI DEI LAVORI, ALLE FORNITURE DI BENI E SERVIZI, ALLE VENDITE, AGLI ACQUISTI A TITOLO ONEROSO, ALLE PERMUTE, ALLE LOCAZIONI, IL COMUNE, PER IL PERSEGUIMENTO DEI SUOI FINI ISTITUZIONALI, PROVVEDE MEDIANTE CONTRATTI E SECONDO LE MODALITA' PREVISTE NELL'APPOSITO REGOLAMENTO.

02. LA STIPULAZIONE DEI CONTRATTI DEVE ESSERE PRECEDUTA DA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE O DELLA GIUNTA SECONDO LE RISPETTIVE COMPETENZE. LA DELIBERAZIONE DEVE INDICARE:

A) IL FINE CHE CON IL CONTRATTO SI INTENDE PERSEGUIRE;

B) L'OGGETTO DEL CONTRATTO, LA SUA FORMA E LE CLAUSOLE RITENUTE ESSENZIALI;

C) LE MODALITA' DI SCELTA DEL CONTRAENTE AMMESSE DALLE DISPOSIZIONI VIGENTI IN MATERIA DI CONTRATTI DELLO STATO E LE RAGIONI CHE NE SONO ALLA BASE.

03. IL SEGRETARIO COMUNALE PUO' ROGARE. NELL'ESCLUSIVO INTERESSE DEL COMUNE, I CONTRATTI DI CUI AL PRIMO COMMA.

ART. 99

REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

01. IL CONSIGLIO NOMINA, SECONDO LE MODALITA' INDICATE DALLA LEGGE, UN REVISORE IN POSSESSO DEI REQUISITI DALLA STESSA INDICATI QUESTI NON DEVE ESSERE PARENTE NE' AFFINE ENTRO IL QUARTO GRADO AI COMPONENTI DEL CONSIGLIO COMUNALE.

02. IL REVISORE DURA IN CARICA PER UN TRIENNIO, E' RIELEGGIBILE A TALE CARICA PER UNA SOLA VOLTA E NON E' REVOCABILE, SALVO INADEMPIENZA SECONDO LE NORME STABILITE DAL REGOLAMENTO.

03. IL REVISORE CHE ABBA PERSO I REQUISITI DI ELEGGIBILITA' FISSATI DAL PRESENTE ARTICOLO O SIA STATO CANCELLATO O SOSPESO DAL RUOLO PROFESSIONALE O DAGLI ALBI DAL QUALE E' STATO SCELTO, DECADE DALLA CARICA.

04. LA REVOCA E LA DECADENZA DALL'UFFICIO SONO DELIBERATE DAL CONSIGLIO COMUNALE DOPO FORMALE CONTESTAZIONE DA PARTE DEL SINDACO DEGLI ADDEBITI ALL'INTERESSATO, AL QUALE E' CONCESSO, IN OGNI CASO, UN TERMINE DI 20 GIORNI PER FAR PERVENIRE LE PROPRIE GIUSTIFICAZIONI.

05. IN CASO DI CESSAZIONE PER QUALSIASI CAUSA DALLA CARICA DI REVISORE, IL CONSIGLIO PROCEDE ALLA SOSTITUZIONE ENTRO I TERMINI E

CON LE MODALITA' INDICATE DAL REGOLAMENTO.

ART. 100

01. IL REVISORE ESERCITA LE FUNZIONI AD ESSO DEMANDATE DALLA LEGGE IN PIENA AUTONOMIA E CON LA DILIGENZA DEL MANDATARIO.

02. NELL'ESERCIZIO DELLA FUNZIONE DI CONTROLLO E DI VIGILANZA DELLA REGOLARITA' CONTABILE E FINANZIARIA DELLA GESTIONE HA DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI E DOCUMENTI DELL'ENTE ED AI RELATIVI UFFICI NEI MODI INDICATI NEL REGOLAMENTO. IL REVISORE E' TENUTO AD ACCERTARE LA CONSISTENZA PATRIMONIALE DELL'ENTE, LA REGOLARITA' DELLE SCRITTURE CONTABILI, NONCHE' LA REGOLARITA' FORMALE DEI FATTI GESTIONALI, ATTRAVERSO LA PRESA VISIONE E LA CONOSCENZA DEGLI ATTI CHE COMPORTINO SPESE E/O MODIFICHE PATRIMONIALI.

03. IL REVISORE E' TENUTO A PRESENTARE AL CONSIGLIO, PER IL TRAMITE DELLA GIUNTA, OGNI SEI MESI E COMUNQUE TUTTE LE VOLTE CHE LO RITENGA NECESSARIO, UNA RELAZIONE CONTENENTE IL RIFERIMENTO DELL'ATTIVITA' SVOLTA, NONCHE' I RILIEVI E LE PROPOSTE RITENUTE UTILI A CONSEGUIRE UNA MIGLIORE EFFICIENZA, PRODUTTIVITA' ED ECONOMICITA' DI GESTIONE.

04. PER DEFINIRE IN MANIERA COMPIUTA IL COMPLESSIVO SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI NELL'ENTE, IL REGOLAMENTO INDIVIDUA METODI, INDICATORI E PARAMETRI QUALI STRUMENTI DI SUPPORTO PER LE VALUTAZIONI DI EFFICIENZA E DI ECONOMICITA' DEI RISULTATI CONSEGUITI RISPETTO AI PROGRAMMI ED AI COSTI SOSTENUTI.

05. IN SEDE DI ESAME DEL RENDICONTO DI GESTIONE E DEL CONTO CONSUNTIVO, IL REVISORE PRESENTA LA RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO

REDATTA AI SENSI DI LEGGE E PRESENZIA ALLA RELATIVA SEDUTA CONSILIARE

06. IL REVISORE PUO' ESSERE SENTITO DAL CONSIGLIO COMUNALE IN ORDINE A SPECIFICI FATTI DI GESTIONE ED AI RILIEVI DA ESSO MOSSI ALL'OPERATO DELL'AMMINISTRAZIONI E PERTANTO PRESENZIARE IN TALE SEDE ALLE RELATIVI RIUNIONI.

ART. 101

DENUNCE PER FATTI DI GESTIONE DA PARTE DEI CONSIGLIERI

01. OGNI CONSIGLIERE PUO' DENUNCIARE AL REVISORE FATTI AFFERENTI ALLA GESTIONE DELL'ENTE, CHE RITENGA CENSURABILI. ESSO NE TERRA' CONTO E NE RIFERIRA' IN SEDE DI RELAZIONE PERIODICA AL CONSIGLIO. QUANDO LA DENUNCIA PROVENGA DA 1/3 DEI CONSIGLIERI IL REVISORE DEVE PROVVEDERE SUBITO AD ESEGUIRE I NECESSARI ACCERTAMENTI E RIFERIRE AL CONSIGLIO, MOTIVANDO EVENTUALI RITARDI.

ART. 102

RETRIBUZIONE

01. L'INCARICO E' RETRIBUITO APPLICANDO LE TARIFFE PROFESSIONALI SECONDO QUANTO STABILITO DA NORME IN VIGORE O, IN DIFETTO, SULLA BASE DEGLI ACCORDI INTERCORSI E RESI OPERANTI A TUTTI GLI EFFETTI TRA LE ORGANIZZAZIONI DI CATEGORIA E QUELLA DEI COMUNI.

ART. 103

## TESORERIA

01. IL COMUNE HA UN SERVIZIO DI TESORERIA CHE COMPRENDE:

A) LA RISCOSSIONE DI TUTTE LE ENTRATE, DI PERTINENZA COMUNALE, VERSATE DAI DEBITORI IN BASE AD ORDINI DI INCASSO E LISTE DI CARICO E DAL CONCESSIONARIO DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE DEI TRIBUTI;

B) IL PAGAMENTO DELLE SPESE ORDINATE MEDIANTE MANDATI DI PAGAMENTO NEI LIMITI DEGLI STANZIAMENTI DI BILANCIO E DEI FONDI DI CASSA DISPONIBILI;

C) IL PAGAMENTO, ANCHE IN MANCANZA DEI RELATIVI MANDATI, DELLE RATE DI AMMORTAMENTO DI MUTUI E DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED OGNI ALTRA DELEGAZIONE.

02. I RAPPORTI DEL COMUNE CON IL TESORIERE SONO REGOLATI DALLA LEGGE E DAL REGOLAMENTO DI CONTABILITA' NONCHE' DA APPOSITA CONVENZIONE.

## TITOLO 08

### DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

#### ART. 104

##### MODIFICAZIONI ED ABROGAZIONE DELLO STATUTO

01. LA MODIFICAZIONE, SOPPRESSIONE, AGGIUNTA E SOSTITUZIONE DI NORME STATUTARIE NONCHE' L'ABROGAZIONE TOTALE O PARZIALE DELLO STATUTO, SONO DELIBERATE DAL CONSIGLIO COMUNALE CON LA PROCEDURA PREVISTA DALLA LEGGE PER LA REVISIONE DELLO STATUTO.

02. LA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI ABROGAZIONE TOTALE DELLO STATUTO, DEVE ESSERE ACCOMPAGNATA DALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI UN NUOVO STATUTO IN SOSTITUZIONE DI QUELLO PRECEDENTE, PREVIA CONSULTAZIONE REFERENDARIA DI CUI ALL' ARTT. 53 DEL PRESENTE STATUTO.

03. L'APPROVAZIONE DELLA DELIBERAZIONE DI ABROGAZIONE TOTALE DELLO STATUTO COMPORTA L'APPROVAZIONE DEL NUOVO.

04. UNA INIZIATIVA DI REVISIONE O DI ABROGAZIONE, RESPINTA DAL CONSIGLIO COMUNALE, NON PUO' ESSERE RINNOVATA PRIMA CHE SIA TRASCORSO UN ANNO DALLA DELIBERAZIONE CONSILIARE.

#### ART. 105

##### ADOZIONE DEI REGOLAMENTI

01. IL REGOLAMENTO INTERNO DEL CONSIGLIO COMUNALE E' DELIBERATO ENTRO SEI MESI DALL'ENTRATA IN VIGORE DEL PRESENTE STATUTO.

02. GLI ALTRI REGOLAMENTI PREVISTI DAL PRESENTE STATUTO, ESCLUSI QUELLO DI CONTABILITA' E QUELLO PER LA DISCIPLINA DEI CONTRATTI, SONO DELIBERATI ENTRO DUE ANNI DALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DEL PRESENTE STATUTO.

03. SINO ALL'ENTRATA IN VIGORE DEI REGOLAMENTI DI CUI AI PRECEDENTI COMMI, CONTINUANO AD APPLICARSI IN QUANTO COMPATIBILI CON LA LEGGE E LO STATUTO, LE NORME REGOLAMENTARI VIGENTI.

#### ART. 106

##### ENTRATA IN VIGORE

01. IL PRESENTE STATUTO, DOPO L'ESPLETAMENTO DEL CONTROLLO DA PARTE DEL COMPETENTE ORGANO REGIONALE, E' PUBBLICATO NEL BOLLETTINO

UFFICIALE DELLA REGIONE E AFFISSO ALL'ALBO PRETORIO COMUNALE PER TRENTA GIORNI CONSECUTIVI.

02. IL SINDACO INVIA LO STATUTO, MUNITO DELLA CERTIFICAZIONE DELLE AVVENUTE PUBBLICAZIONI DI CUI AL PRECEDENTE COMMA, AL MINISTERO DELL'INTERNO PER ESSERE INSERITO NELLA RACCOLTA UFFICIALE DEGLI STATUTI.

03. IL PRESENTE STATUTO ENTRA IN VIGORE IL TRENTESIMO GIORNO SUCCESSIVO ALLA SUA PUBBLICAZIONE NEL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE.

04. IL SEGRETARIO DEL COMUNE APPONE IN CALCE ALL'ORIGINALE DELLO STATUTO LA DICHIARAZIONE DELL'ENTRATA IN VIGORE.